

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

L'ordine degli avvocati premia i professionisti con medaglie e spille alla carriera



Separazione delle carriere, riforma e referendum



Ocf, il ruolo del foro di Catania



25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne



Intelligenza artificiale, tutti a regolamentare e raccomandare

La giustizia con la G maiuscola e il ruolo paritetico tra avvocati e magistrati

L'Avvocato del Minore: una difesa tecnica specializzata

N°4

Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: www.ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Dicembre 2025 - numero 4

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:
Isabella Altana, Maurizio Ciadamidaro, Antonino Guido Distefano, Alberto Giaconia, Antonello Guido, Enzo Mellia, Marco Miccichè, Valeria Novara, Maria Grazia Pannitteri, Antonio Puliatti, Giuseppe Sileci, Davide Tutino, Laura Vitale

Impaginazione: Adriana Alberghina

Stampa: Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania
www.tipografiialeone.it

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

SOMMARIO

- | | |
|---|--|
| <p>4 AVVOCATURA
<i>L'ordine degli avvocati premia i professionisti con medaglie e spille alla carriera</i>
di Maurizio Ciadamidaro</p> <p>9 ATTUALITÀ
<i>Separazione delle carriere, riforma e referendum</i>
di redazione</p> <p>10 AVVOCATURA
<i>Ocf, il ruolo del foro di Catania: un impegno importante per l'avvocatura</i>
di Maurizio Ciadamidaro</p> <p>12 ATTUALITÀ
<i>Ocf, una esperienza formativa al servizio dell'avvocatura</i>
di Alberto Giaconia</p> <p>14 ATTUALITÀ
<i>Specchio «Non vi muoverete da qui prima che v'abbia messo davanti ad uno specchio in cui vi vedrete fino in fondo all'anima vostra»</i>
di Laura Vitale</p> <p>16 ATTUALITÀ
<i>Intelligenza artificiale, tutti a regolamentare e raccomandare</i>
di Giuseppe Sileci</p> <p>18 ATTUALITÀ
<i>La giustizia con la G maiuscola e il ruolo paritetico tra avvocati e magistrati</i>
di Antonino Guido Distefano</p> | <p>20 PENALE
<i>Portale Deposito atti penali: l'opinione di un "utente" insoddisfatto</i>
di Davide Tutino</p> <p>23 MINORI
<i>L'Avvocato del Minore: una difesa tecnica specializzata</i>
di Isabella Altana</p> <p>27 EUROPA
<i>Il recupero transnazionale delle obbligazioni alimentari nell'Unione Europea</i>
di Antonello Guido</p> <p>32 SANITÀ
<i>Come cambia lo status giuridico del medico di medicina generale con le riforme della sanità territoriale</i>
di Antonio Puliatti</p> <p>34 TRIBUTARIO
<i>L'intimazione di pagamento nel contenzioso tributario: la svolta della Cassazione del 2025 e i confini con i crediti non tributari</i>
di Maria Grazia Pannitteri</p> <p>39 AVVOCATURA
<i>Auguri a Gino Arcifa: "...un atleta della Toga"</i>
di Enzo Mellia</p> <p>40 MEMORIA STORICA
<i>Come eravamo Ex Libris</i>
di Valeria Novara</p> |
|---|--|

L'ordine degli avvocati premia i professionisti con medaglie e spille alla carriera

di Maurizio Ciadamidaro

Si è tenuta il 15 dicembre, nel Teatro Sangiorgi, la cerimonia di consegna delle medaglie e delle spille alla carriera per gli avvocati e le avvocate del Foro di Catania. L'appuntamento, una vera e propria festa dell'Avvocatura, è stato organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati (Coa) di Catania e ha visto sul palco numerosi premiati, introdotti dal presidente del Coa Antonio Guido Distefano.

"Questa cerimonia è una felice consuetudine dell'Ordine e rappresenta anche un'occasione di riflessione sulla nostra professione che ha uno sguardo aperto sul futuro ma le radici ben piantate nella storia", ha dichiarato in apertura il presidente Distefano.

A ricevere le spille celebrative per i 60 anni di carriera sono stati gli avvocati Michele Alì, Gerolamo Barletta, Giuseppa Grasso e Vittorio Menza. Le medaglie d'oro agli avvocati che esercitano la professione da oltre 50 anni sono state consegnate a Filadelfo Battiatò, Salvatore Calabrò, Anna Ciancico, Francesco Balestrazzi, Vincenzo Di Cataldo, Massimo Giuffrida, Rosalba Murgo Liuzzo, Giuseppe Nastasi, Alfio Pennisi, Placido Petino, Benedetto Radice, Carmelo Romeo e Giuseppe Sciuto. Targhe celebrative sono state consegnate ai familiari degli avvocati scomparsi, Antonio Ciavola, Salvatore De Cristoforo e Rösario Magnano di San Lio.

Oltre alle medaglie e alle spille alla carriera ai professionisti e alle professioniste, la festa dell'Avvocatura ha avuto quest'anno un'appendenza sportiva, la premiazione degli avvocati atleti che si sono distinti nel corso delle Forensiadi 2025, la manifestazione sportiva nazionale che ha avuto sede a Catania con organizzatori gli avvocati Luigi Ferlito, vice presidente del Coa, ed Emanuele Biancarosa.

Questi i nomi degli avvocati catanesi vincitori alle Forensiadi 2025: Alberto Giaconia, Antonio Lupoi, Salvatore Marsilio, Maurizio Calabrò, Roberto Gennaro, Giuseppe Marino, Claudia Moretti, Benedetta Caruso, Daniele D'Arrigo, Riccardo Spampinato, Angela Verrengi, Federica Galeone, Tiziana Infarinato, Paolo Coppolino, Riccardo Spampinato, Alessia Falcone e Ivano Addieri.

Premiati, infine, anche i giovani che si sono distinti agli esami di avvocato nel 2024, Giorgia Privitera e Luigi Colaleo. Sul palco con i premiati i componenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Link intervista video al presidente Distefano
<https://wetransfer.com/downloads/f5c69bf87174a62cf8f22e628ec-493ce20251216095439/7e0c6f155c53b73be-99adc1a16445a5b20251216095623/4fae5e>







Separazione delle carriere, riforma e referendum

Le posizioni dell'Avvocatura istituzionale, politica e associativa di redazione

Per alcuni il referendum sulla separazione delle carriere è la madre di tutte le battaglie e in un clima di crescente contrapposizione tra partiti, spesso si perde di vista l'oggetto stesso della riforma, che seguiremo nel merito nei prossimi numeri di Vita Forense. Un dato importante è però vedere l'Avvocatura istituzionale, politica e associativa compatta a favore del sì. Per Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense: "La separazione delle carriere è, prima di tutto, una garanzia per i cittadini italiani: i veri protagonisti del processo non sono né i magistrati né gli avvocati, ma le persone nei confronti delle quali viene pronunciata una sentenza, ovvero il popolo italiano. Il pieno riconoscimento del diritto di difesa è essenziale tanto nel processo penale quanto in quello civile, dove troppo spesso noi avvocati veniamo percepiti come un ingombro. Affermare la parità tra accusa e difesa è un dovere di civiltà giuridica che tutti siamo chiamati a sostenere".

Una posizione unitaria dell'Avvocatura, che parte appunto dal Cnf e che ha portato alla nascita di un coordinamento fra l'Organismo congressuale forense e tutte le associazioni nel corso di una assemblea lo scorso 11 dicembre a Roma con la partecipazione dei presidenti di Ucpi Francesco Petrelli, dell'Unione Camere civili Alberto Del Noce, dell'Aiga Luigi Bartolomeo Terzo, di Anai Isabella Stoppani, la segretaria di Movimento forense Maria Chiara Ruzza, e l'Unione italiana forense, con la presidente della sezione romana Antonio De Simone.

Per Fedele Moretti coordinatore di Ocf: «Da anni insistiamo sul rilievo sociale e civile della nostra professione. Bene, è il momento di dare senso al principio: l'impegno per il Sì alla separazione delle carriere è un'occasione storica».

A tracciare gli obiettivi per l'Ocf Carlo Morace in una dichiarazione al quotidiano Il "Dubbio": «Intanto c'è un messaggio che va rivolto all'interno del nostro mondo: la separazione di giudici e pm è una modifica costituzionale che non ha colore politico e che realizza anche un obiettivo implicito, ma finora incompiuto, dell'articolo 111: conferire una posizione nuova e più rilevante all'avvocato nella giurisdizione. I colleghi che si schierano per il No finirebbero per negare, di fatto, negano questa nostra centralità. Bisogna evitare qualsiasi interferenza del pm sulla carriera del giudice. E soprattutto, la separazione delle carriere è anche garanzia di efficienza: sottrae la scelta dei magistrati a cui assegnare incarichi direttivi e semidirettivi, nelle Procure come nei Tribunali, agli accordi fra le correnti. Così la riforma valorizza davvero le qualità dei singoli giudici e dei singoli pm». E le Camere Penali, che hanno fatto di questa riforma una bandiera, saranno presenti in 129 piazze, una per ogni Camera Penale territoriale. L'obiettivo scrivono sul sito ufficiale è "raccontare in modo semplice e trasparente cosa significa separare le carriere e perché questa riforma è fondamentale per una giustizia più terza, più credibile e davvero al servizio dei cittadini". Ma c'è chi dice no, anche tra gli avvocati: infatti, si è costituito a Catania il comitato 'Avvocatura Etnea per il No'. Una Ansa riporta che il comitato ha come obiettivo "sensibilizzare l'opinione pubblica sulle ragioni che giustificano il voto contrario alla cosiddetta riforma della giustizia riguardo il prossimo referendum costituzionale". Secondo il comitato il "reale obiettivo della riforma non è migliorare la giustizia, ma indebolire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e alterare l'equilibrio fra i poteri dello Stato".



Ocf, il ruolo del foro di Catania: un impegno importante per l'Avvocatura

Ne parliamo con il presidente del Coa, Ninni Distefano, nuovo tesoriere dell'Organismo Congressuale Forese

di Maurizio Ciadamidaro

Come sta affrontando questo nuovo impegno in seno all'Ocf?

Con grande entusiasmo. È un incarico certamente prestigioso, che mi inorgoglisce e mi rende particolarmente motivato per l'attività che dovrò svolgere. Il distretto di Catania mancava da molti anni nell'attività ai vertici dell'Organismo congressuale forese e l'elezione da parte di tanti colleghi su base nazionale attesta che i risultati conseguiti dal Foro di Catania sono stati riconosciuti anche fuori dall'ambito territoriale. Questo non può che far piacere oltre ad essere uno stimolo per svolgere al meglio questo nuovo compito.

Il primo fronte è la campagna sulla separazione delle carriere

Il tema della separazione delle carriere è stato affrontato, purtroppo, con la prevedibile virulenza che si scatena quando un tema giuridico e tecnico diventa politico.

Le importantissime questioni che stanno alla base di questa norma sono state oscure da problemi collegati alle contrapposizioni politiche o peggio a quelle istituzionali. L'Ocf sulla riforma ha espresso un parere positivo per ragioni che nulla hanno a che fare con lo scontro con la magistratura. Il dibattito sarà acceso e penso che l'Avvocatura non debba, in nessun modo, entrare nelle sterili polemiche politiche, ma rimanere ai contenuti.

Peccato che una riforma di questa importanza non sia stata realizzata con il consenso e con la condivisione di tutte le forze politiche, perché le regole del gioco dovrebbero appartenere a tutti.

Bisogna solo augurarsi che finito questo clima di scontro, successivamente, ritorni il dialogo e che tutta questa fase non faccia danno irreparabile alle istituzioni che devono continuare a funzionare nel rispetto e al servizio del nostro paese.

Quali altre priorità dell'Organismo congressuale forese in questa fase?

La legge professionale costituisce certamente in questo momento il tema di principale interesse. In sede di audizione alla Camera il coordi-



natore dell'Ocf ha manifestato la necessità che questa norma venga approvata al più presto e nei limiti del possibile, nella forma e con i contenuti che sono venuti dal tavolo dell'avvocatura.

Il percorso può essere lungo, e in alcuni momenti accidentato, ma noi confidiamo in una condivisione da parte di tutte le forze politiche nel riconoscere l'importanza di questa riforma.

Altri temi che assumono particolare rilevanza sono quelli che riguardano l'uso dell'intelligenza artificiale. Si tratta di una sfida centrale per l'Avvocatura e in generale per tutte le professioni, ma soprattutto per il sistema Paese. Ci sono altri banchi di prova. Il femminicidio, ad esempio, e altre riforme in materia penale, anche quelle sulla violenza sessuale. Questi temi sono di particolare rilievo e spesso vengono gestiti e trattati dalla politica sull'onda di emozioni che suscitano nell'opinione pubblica. È necessario che questo non avvenga, perché le norme, in particolare quelle penali, devono sempre essere un presidio di garanzia e di tecnicità, senza indulgere nella volontà di soddisfare esigenze "populiste", di "pancia".

Come sta l'Ocf dal punto di vista finanziario? È in buona forma? Su cosa si può investire di più per rendere più efficace l'azione dell'Ocf?

I conti di Ocf sono in ordine grazie anche a un lavoro di grande qualità ascrivibile per la gran parte al precedente tesoriere Nino La Lumia, presidente dell'ordine degli avvocati di Milano che ringrazio. Lo stato finanziario ci appare soddisfacente, rimane la farraginosità legata al finanziamento indiretto dagli Ordini, attraverso il Cnf: un meccanismo da rendere più efficace. Per migliorare l'azione dell'Organismo, a mio avviso, si devono potenziare due aspetti. Continuare con l'ottimizzazione dei criteri di spesa, così come avvenuto nel corso degli anni precedenti, e potenziare gli aspetti che riguardano la comunicazione e l'esposizione mediatica. Infine, occorrerà implementare ulteriormente l'attività di Ocf attraverso una collaborazione stretta tra uffici di coordinamento e assemblea che consenta di rendere presente e visibile, anche attraverso il confronto con i delegati, la presenza dell'Organismo congressuale forese nei singoli distretti.

LE BREVI

IL PROGRAMMA DI LAVORO PER IL 2026 DELL'UNIONE FORENSE SICILIANA

Il direttivo dell'Unione degli Ordini Forensi di Sicilia si è riunito il 17 novembre a Siracusa. Al centro della riunione, dopo l'intervento introduttivo del presidente Rosario Pizzino, l'attività dell'Unione dopo il Congresso nazionale forese di Torino, gli esiti dell'assemblea torinese e l'organizzazione di una carovana itinerante in Sicilia sugli effetti dell'Intelligenza artificiale nella Giustizia.

Tra i punti all'ordine del giorno del direttivo anche, il referendum su separazione delle carriere e le eventuali iniziative sulla consultazione, gli incontri con Cassa Forese e le problematiche relative agli organici dei Tribunali siciliani.



Ocf, una esperienza formativa al servizio dell'avvocatura

di Alberto Giaconia

La mia esperienza di Delegato all'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense si è conclusa con il Congresso Nazionale Forense di Torino, nel mese di Ottobre 2025.

È stata un'esperienza significativa, profondamente intensa, che mi ha offerto una grandissima opportunità di crescita professionale, culturale e personale.

Chi, come me, si è nutrito di passione per i grandi temi dell'Avvocatura, con l'obiettivo di contribuire alla crescita della nostra categoria professionale, l'esperienza in Ocf è stata una incredibile opportunità di arricchimento. Potrei elencare tutte le attività svolte in sette anni di permanenza in Ocf; potrei fare l'elenco di tutti i colleghi che ho conosciuto con i quali ho condiviso questa esperienza e che hanno contribuito alla mia crescita personale ma il messaggio che voglio trasmettere attraverso questo intervento è quello che ognuno di noi, in ogni ambito: locale, nazionale, istituzionale, associativo, attraverso il proprio impegno può contribuire al miglioramento dell'Avvocatura, che costituisce una funzione essenziale per il nostro Ordinamento. Gli Avvocati, con la loro attività, consentono a tutti i cittadini, alle imprese, agli enti, di poter liberamente esercitare i propri diritti e tutelare le proprie ragioni senza limitazione alcuna, ma solo nel rispetto della legge e dei principi fondamentali che regolano la convivenza sociale. L'Avvocato non difende solo il cliente, ma garantisce la tutela dei diritti, esercitando una funzione pubblica e sociale.

L'elenco delle attività svolte in Ocf è veramente ampio e ne elenco alcune, tra le più significative: mi sono occupato nel primo mandato, quale componente della gruppo di lavoro sulle ADR, del potenziamento della mediazione civile,

dell'arbitrato e della negoziazione assistita. Ocf ha redatto, pubblicato e diffuso un documento che è diventato una pietra miliare dei principi in materia di ADR e mi riferisco esattamente al **manifesto della giustizia complementare**. Nell'ultimo mandato il gruppo di lavoro ADR ha svolto poi un incessante attività, che ha prodotto la pubblicazione di tre utilissimi vademecum in materia di mediazione, di negoziazione assistita e di arbitrato.

Sono stato poi responsabile del Dipartimento Crisi di Impresa, che ha svolto varie attività. Ci siamo occupati di composizione negoziata della crisi, chiedendo, con una specifica mozione presentata nella sessione ulteriore del congresso straordinario di Roma del 2021, l'introduzione di una serie di interventi che valorizzino il ruolo degli avvocati sia nel momento della formazione che nel momento della selezione degli esperti negoziatori. In particolare è stato chiesto che della commissione che sceglie l'esperto negoziatore, attualmente composta da un magistrato, da un rappresentante della Prefettura e da un rappresentante della Camera di Commercio, facesse parte anche un professionista. Ci siamo battuti a tutela degli interessati nei procedimenti di esdebitazione ed abbiamo anche elaborato un documento con il quale è stato chiesto che nell'ambito delle procedure di sovra indebitamento fosse prevista la possibilità di fare ricorso al patrocinio a spese dello Stato e ciò proprio in considerazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie dei sovra indebitati nei confronti dei quali appare veramente iniquo chiedere di avviare la procedura che comporta dei costi che spesso i soggetti interessati non sono in grado di affrontare.



La delegazione "entrante" e "uscente" in Ocf (Distefano, Tumino, Bentrovato, Giaconia)

Mi piace poi ricordare che la nuova legge professionale, che è stata da poco trasmessa dal governo alle camere, è stata frutto di un'attività intensa alla quale Ocf, attraverso tutti i componenti della propria assemblea, ha dato un contributo importante, unitamente a quello del CNF e delle associazioni forensi.

Tra le varie attività di Ocf non posso non ricordare anche l'Assemblea che si è svolta a Catania nel maggio 2025 e che è stata un momento di partecipazione e confronto di grande importanza, che ha consentito di far conoscere la nostra amata città ed il nostro foro a colleghi provenienti da tutta Italia.

Come dimenticare infine i tanti colleghi conosciuti durante il mio mandato, professionisti di grandissimo spessore culturale, professionale ed umano con i quali è stato un piacere confrontarsi che mi hanno veramente arricchito nel percorso trascorso insieme.

Ricordare tutti i colleghi con i quali sono stati condivisi questi sette anni sarebbe impossibile ma per tutti desidero brevemente tratteggiare le figure dei tre coordinatori che sono succeduti nel periodo in cui sono stato componente dell'assemblea: l'Avv. **Giovanni Malinconico**, l'Avv. **Sergio Paparo** e l'Avv. **Mario Scialla**.

Il primo, un Avvocato di grandissima statura, grande programmatore, un uomo di cultura am-

pia e giurista di largo spessore. Giovanni aveva un quadro chiaro dei propri programmi, ha dato centralità ad Ocf, proponendo temi di grande respiro, che hanno coinvolto tutti noi; abbiamo cominciato ad occuparci di intelligenza artificiale durante il Suo mandato da Coordinatore, investendo in termini di conoscenza e di comprensione di un fenomeno che ci ha letteralmente travolti. Sull'intelligenza artificiale Giovanni Malinconico ha promosso attività veramente importanti, ha diffuso in tutto il territorio nazionale una nuova cultura, un modo di pensare, riflettendo su un fenomeno che era all'inizio, che oggi è realtà e che ha trovato anche la prima codificazione. Giovanni ha dato all'Organismo un'impronta ed una struttura che gli hanno consentito poi di superare anche momenti difficili, che hanno purtroppo costretto il primo ufficio di coordinamento a concludere anzitempo il mandato.

Come non ricordare poi Sergio Paparo, uno dei maggiori conoscitori delle istituzioni forensi. Un avvocato intelligente, abile, brillante, grandissimo lavoratore, un Coordinatore che non ha mai mollato di un centimetro rispetto alle posizioni prese in assemblea; un combattente nato, con un piglio pratico che veramente mi ha insegnato moltissimo.

Nel secondo mandato non posso non menzionare Mario Scialla; avvocato gentiluomo, una persona squisita, grandissimo mediatore, professionista attentissimo alle esigenze di tutti; non vi è stato mai un convegno nel quale ho visto Mario allontanarsi prima di aver ascoltato le relazioni di tutti, dalle più attese a quelle che di solito vedono la presenza di pochi. Mario, oltre che un Avvocato di grande esperienza, messa sempre a disposizione di tutti, è una persona di una educazione impeccabile e rispettosissimo dell'istituzioni forensi.

Sono certo che l'Ocf, nella sua nuova composizione e con un nuovo Ufficio di Coordinamento, saprà interpretare in chiave moderna ed efficace le esigenze di tutta l'Avvocatura, nella sue varie e differenti declinazioni.

E con questo auspicio che ringrazio tutti i Colleghi che mi hanno sostenuto in questi anni ed auguro all'Ocf un futuro che lo veda protagonista tra le istituzioni forensi, nell'interesse dell'Avvocatura tutta.

Specchio – «Non vi muoverete da qui prima che v'abbia messo davanti ad uno specchio in cui vi vedrete fino in fondo all'anima vostra»

Amleto – atto III scena IV

Un cortometraggio per il 25 novembre destinato ad essere diffuso nelle scuole, che focalizza l'attenzione sul fenomeno del revenge porn.

di Laura Vitale

14 Anche quest'anno, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha organizzato una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Tra queste, è stato realizzato il cortometraggio "Specchio", destinato ad essere diffuso nelle scuole, che focalizza l'attenzione sul fenomeno del revenge porn. Il video è stato presentato nel corso del convegno organizzato nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto con la Questura di Catania e il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Specchio, grazie alla sapiente regia di Giovanna Mangiù, sceglie di non mostrare la brutalità

fisica esplicita, ma racconta la ferocia silenziosa della violenza digitale e la necessità di spezzare il ciclo dell'indifferenza. Perché tutto comincia da lì, dentro casa, dove si impara ad amare o a ferire.

Una sera qualunque. Un salotto, un telefono, un ragazzo che ride davanti allo schermo. Matteo, interpretato da Giuseppe La Perna, ha diciassette anni e partecipa ad una chat con i suoi amici: tra battute e risate scorrono foto intime di donne, condivise dagli stessi uomini che dovrebbero amarle, fidanzati e mariti. È solo un gioco, dice. Tutti lo fanno. Ma quando sua madre, Anna, interpretata da un'intensa Barbara Gallo, scopre quelle immagini, la normalità si incrina. La risata

si spegne. Nello spazio silenzioso della casa si apre una frattura profonda: una madre che guarda suo figlio e riconosce, in quel gesto apparentemente innocuo, il volto più subdolo della violenza. Non ci sono schiaffi o pugni, non serve alzare le mani per distruggere qualcuno: basta tradire la fiducia di chi ti ama. Anna lo costringe a guardare oltre lo schermo, dentro se stesso. Gli mostra cosa significa davvero "avere potere" su un corpo, su un'immagine, su una persona che si fida. Gli parla di rispetto, ma non come concetto astratto: come fondamento dell'amore, come linea che separa un uomo da un complice della violenza. Matteo non ha risposte. Solo vergogna. Solo la consapevolezza di essere parte di qualcosa che non può più fingere di non vedere. In quel momento, davanti allo specchio, tra madre e figlio si riflette l'essenza del cambiamento: l'educazione, il coraggio di nominare la violenza, la responsabilità di fermarla. Da qui l'idea di Specchio – "Non vi muoverete da qui prima che v'abbia messo davanti ad uno specchio in cui vi vedrete fino in fondo all'anima vostra (Amleto – atto III scena IV).

Link al video:

<https://www.facebook.com/share/v/17nj2JLg3D/?mibextid=wwXlfr>

LE BREVI

GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:

LE INIZIATIVE DELLA QUESTURA, INSIEME AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA E AL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ AVVOCATI ORDINE AVVOCATI CATANIA DI CATANIA.

Il 24 novembre la Questura, d'intesa con l'Ordine degli Avvocati e il Comitato Pari Opportunità del Coa e l'Università, ha tenuto un seminario dal titolo "La violenza che non ti aspetti. Revenge porn. Aspetti tecnici e deontologici".

Sono intervenuti, tra gli altri, il Questore, Giuseppe Bellassai, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Salvatore Zappalà, il Presidente del Coa di Catania, Antonino Guido Ninni Di-



stefano, la prof.ssa di Diritto del Lavoro e Diritto Antidiscriminatorio, Mariagrazia Militello, il Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Ignazio Danzuso, il Dirigente del centro operativo di sicurezza cibernetica della Polizia postale, Marcello La Bella, il Dirigente della divisione polizia anticrimine della Questura, Salvatore Montemagno, la Presidente del Cpo, Denise Caruso, la Professoressa di Diritto Penale e Criminolo-

gia, Valeria Scalia, la già Procuratrice aggiunto della Procura della Repubblica, Marisa Scavo, la Dirigente psicologa dell'ASP Catania, Sonia Mazzeppi. Ha moderato l'incontro la Consigliera dell'Ordine degli Avvocati, Jessica Gualtieri. L'incontro ha offerto interessanti spunti di riflessione su un fenomeno sempre più diffuso e puntato l'attenzione su strumenti di tutela e responsabilità.

LE BREVI

25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2025

Le immagini dell'evento organizzato dalla questura insieme all'Ordine degli avvocati e con la collaborazione del Comune. Durante la mattinata si sono tenute dimostrazioni di tecniche di difesa personale e performance di danza. In piazza Università tantissimi studenti delle scuole del territorio per un colorato flash mob antiviolenza



15

Intelligenza artificiale, tutti a regolamentare e raccomandare

Una analisi sulla guida redatta dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa - CCBE e sulle "raccomandazioni" del CSM

di Giuseppe Sileci

16

Negli stessi giorni in cui in Italia la legge n. 132/2025 (disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) cominciava ad avere effetti, il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa - CCBE (il 2 ottobre 2025) varava la "Guida sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati" ed il CSM (l'8 ottobre 2025) in seduta plenaria approvava le "Raccomandazioni sull'impiego dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia".

Questi due documenti, accomunati dalla preoccupazione che un uso estremamente disinvolto e poco consapevole dell'intelligenza artificiale da parte di giudici ed avvocati possa avere ricadute sulla efficienza e qualità del servizio, mettono in guardia sulle conseguenze di una cieca delega ai modelli di intelligenza artificiale generativa di compiti e funzioni che sino ad ieri erano affidati in maniera esclusiva all'intelligenza umana, ma persegono finalità differenti.

Le Raccomandazioni del CSM intendono disciplinare l'uso di questi sistemi da parte dei giudici sino a quando non saranno disponibili "quelli a marcatura CE ovvero quelli che avranno ottenuto una positiva valutazione di conformità e saranno iscritti nella relativa banca dati dell'Unione Europea", per i quali la "deadline" fissata dal Regolamento Europeo sulla IA sarebbe l'agosto del 2026.

Ciò perché il legislatore europeo ha classificato "ad alto rischio" i sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere utilizzati da un'autorità giudiziaria sia nella ricerca e nell'interpretazione dei dati e del diritto sia nell'applicazione della legge.

Pertanto il CSM raccomanda che "fino all'introduzione di sistemi conformi al regolamento europeo, deve essere escluso l'utilizzo non au-

torizzato di sistemi di IA nell'attività giudiziaria in senso stretto".


Sarà consentita la possibilità "di sviluppare, in ambiente protetto e sperimentale e sotto la supervisione congiunta del Ministero e del Consiglio, applicazioni anche in ambiti giudiziari, purché previa anonimizzazione e tracciabilità dei dati".

Sarà tuttavia consentita "la possibilità di utilizzo per attività amministrative ed organizzative strumentali all'attività giudiziaria" ma "esclusivamente attraverso strumenti forniti dal Ministero della Giustizia che garantiscano la riservatezza e la non utilizzazione dei dati del singolo magistrato, pur presenti nel dominio giustizia, per l'addestramento dei sistemi".

In prospettiva, infine, si auspica di garantire la sicurezza della rete, anche sotto il profilo della riservatezza dei dati che potrebbe non essere assicurata da accordi tra il Ministero ed operatori commerciali, attraverso "l'utilizzo di modelli residenti su server sotto il controllo del ministero o l'uso di modelli (anche) open source in locale su hardware in dotazione ai magistrati", e cioè la realizzazione "di un sistema di IA interno al sistema giustizia".

In sintesi, una specie di intelligenza artificiale "domestica" che - ci sia consentito di osservare - rischia di tradursi in uno sforzo economico tutt'altro che trascurabile in termini di investimenti e che potrebbe deludere le aspettative: è noto, infatti, che la implementazione di questa tecnologia richiede risorse talmente considerevoli da far dubitare che si possa fare a meno dei capitali privati.

Altra è la finalità della Guida elaborata dal CCBE, dal momento che i sistemi adoperati dagli



avvocati non sono stati classificati ad alto rischio dal Regolamento Europeo e già oggi sono disponibili sul mercato molte soluzioni che si possono suddividere in due grandi categorie: i modelli di intelligenza artificiale generativa generalisti, molti dei quali - nelle versioni base - gratuiti; i modelli di intelligenza artificiale generativa specialistici, ossia il cui algoritmo è stato addestrato per generare contenuti specifici per i professionisti del diritto.

Scopo della Guida, quindi, è quello di illustrare brevemente i vantaggi che può offrire l'intelligenza artificiale generativa agli avvocati che decidano di sfruttarne le potenzialità ma anche di insistere sui rischi correlati, che possono esporre il professionista a responsabilità sia civile che deontologica.

Tuttavia, qui pare opportuno soffermarsi sul paragrafo 5 del documento, intitolato "considerazioni future", ed in particolare laddove accenna al pericolo che il lavoro intellettuale degli studi legali possa essere trasformato in "materia prima" per le imprese di IA, le quali - adoperando i contenuti condivisi dagli avvocati per integrare i data set di addestramento dell'algoritmo - potrebbero sviluppare "soluzioni tecnologiche correnti", e cioè "strumenti in grado di competere direttamente con i servizi legali, senza essere soggette agli stessi obblighi professionali o regolamentari".

Il tema è assai delicato perché sino ad ora non sono mancate le perplessità di chi vede nella diffusione dell'intelligenza artificiale una minaccia per la sopravvivenza delle professioni intellettuali, che potrebbe essere messa in discussione nonostante gli sforzi di ripensare il modo di esercitare la professione, ma mai un documento

ufficiale aveva preso una posizione al riguardo così netta.

E non persuade la soluzione offerta dalla Guida, la quale invita gli avvocati a "rimanere vigili riguardo alle informazioni che pubblicano sui propri siti web o che rendono pubblicamente accessibili altrove, poiché tali dati possono essere utilizzati per sviluppare soluzioni potenzialmente concorrenti".

Se anche gli avvocati riuscissero ad esercitare la vigilanza auspicata dalla Guida, ma l'esortazione pare poco praticabile in concreto, tanto non impedirebbe la immissione nel mercato di modelli di intelligenza artificiale sempre più "performanti" e non scongiurerrebbe il pericolo che i servizi legali, ma non solo, un giorno neppure troppo lontano possano essere offerti da agenti artificiali e che questi possano mettersi in competizione con i prestatori d'opera intellettuale.

Se la minaccia è concreta, e non pare potersene dubitare anche per l'autorevolezza del CCBE, allora urge che la questione sia affrontata dal legislatore europeo stabilendo un perimetro normativo chiaro che scongiuri la "automazione" delle professioni, soprattutto in quegli ambiti non coperti da "riserva di competenza".

LE BREVI

BILANCIO PREVENTIVO DEL COA

Approvato all'unanimità il bilancio preventivo 2026 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Oggi, in una partecipata assemblea del Foro di Catania, è stato presentato, sottoposto al dibattito e votato il bilancio preventivo del 2026. Approvato all'unanimità il presidente del Coa, Antonino Guido Ninni Distefano, ha mostrato "grande soddisfazione per l'attività svolta dal Consiglio"



17

La giustizia con la G maiuscola e il ruolo paritetico tra avvocati e magistrati

Il saluto del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Di Stefano, al già Sostituto Procuratore Fabio Regolo.

di Antonino Guido Distefano

Quando Lei è venuto qui a Catania, sono certo che non avrebbe potuto immaginare quanto questa città avrebbe lasciato dentro di Lei, ma dobbiamo riconoscerle che, noi molto più di Lei, non avremmo immaginato quanto sarebbe stata profonda l'orma lasciata dal Suo passaggio.

Un modo nuovo, io credo profondamente innovativo, e non solo per questo Foro, di concepire il ruolo del pubblico ministero perché permeato di un forte pragmatismo, ma al tempo stesso intriso di un altrettanto rilevante tecnicismo.

Subito dopo il suo arrivo, gli avvocati hanno compreso che bisognava immediatamente attrezzarsi ed adattarsi ad un nuovo approccio.

Ho la presunzione di classe di affermare che la sfida è stata raccolta ed affrontata con ottimi risultati per l'Amministrazione della Giustizia. E questo è stato un fattore di crescita anche del Foro. Però qui non posso fare a meno di ripensare a due occasioni in cui ho avuto modo di conoscere la profondità della sua vocazione.

La prima volta, accadde quando ringraziai il dottor Zuccaro, già in carica come Procuratore Generale, per il suo precedente lavoro nella procura presso il tribunale.

Dissi sostanzialmente allora, che quella stagione di legalità che Lei ama definire "era Zuccaro", era stata percepita ed apprezzata dalla città e ricordo ancora adesso il suo legittimo orgoglio per avere vissuto quella stagione e per avere dato un così importante contributo al sussulto di dignità di un'intera società civile.

Ma sinceramente mi hanno colpito molto anche alcune sue considerazioni sul perché ci si possa impegnare qualche volta anche al di là e al di sopra delle proprie forze nel lavoro che si

svolge, con la consapevolezza fondamentale e che precede ogni altra considerazione, di avere responsabilità che molto spesso devono prevalere sulle nostre esigenze e sui nostri egoismi. Questo dipende dal fatto che alcune professioni non sono solo lavori o mestieri, ma diventano una seconda pelle e quando siamo fortunati ci fanno sentire di poter dare un contributo più o meno grande alla giustizia.

Quella con la G maiuscola. Mi permetto di rivendicare qui il ruolo paritetico degli avvocati rispetto ai magistrati nell'affermazione e nel perseguitamento di questa giustizia, che passa sempre da un confronto leale ed aperto.

Quello che lei, sempre più nel corso di questi anni, è riuscito a costruire con tutta la classe forense, che senza distinzioni tra civilisti e penalisti, insieme alla sua competenza, Le riconosce unanimemente una grandissima disponibilità al dialogo.



E di questi tempi trovo che questo confronto leale, tecnico, corretto e soprattutto reciprocamente rispettoso possa e debba costituire un argine ad atteggiamenti di bocca contrapposizione, che non troveranno mai nessuna sponda nel foro catanese, fiero del suo ruolo, ma sempre pronto a riconoscere la fondamentale importanza della Magistratura per la tenuta del sistema democratico.

Caro dottor Regolo si dice che ogni cosa debba avere un inizio e una fine, ma noi oggi fortunatamente non siamo di fronte a nessuna fine, ma solo a un'ennesima svolta che la vita ci riserva.

Certo, noi la ringraziamo per quello che lei ha fatto qui e per quello che ci lascia ed abbiamo anche il sincero piacere di augurarle le migliori fortune nel suo nuovo incarico, ma forse o soprattutto di augurarci insieme di averla presto di nuovo al lavoro in questo tribunale che ormai è casa sua.

Quando accadrà non sarò io a darLe il benvenuto da questa sedia, ma spero che quel giorno potrà essere dall'altra parte insieme ai miei colleghi per applaudire il suo ritorno a casa.

LE BREVI

CAMERA ARBITRALE FORENSE DISTRETTUALE DI CATANIA

Lo scorso 10 dicembre, nella Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati presso il Palazzo di Giustizia è stata presentata la Camera Arbitrale Forense Distrettuale di Catania. Le opportunità offerte ai professionisti dal nuovo organismo di risoluzione alternativa delle controversie sono state illustrate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Antonino Guido Distefano e dal Presidente della Camera Arbitrale Avv. Alberto Giaconia.

"Credo e mi auguro vivamente che il nuovo organismo possa decollare. Abbiamo fatto un notevole sforzo organizzativo anche nella direzione del contenimento dei costi", ha spiegato il Presidente Distefano.

"Abbiamo cercato di individuare un percorso di formazione che ci consentisse di avere un elenco di arbitri qualificati perché riteniamo fondamentale l'elemento della qualificazione" ha dichiarato il presidente Giaconia.



Portale Deposito atti penali: l'opinione di un "utente" insoddisfatto

di Davide Tutino

20 Scrivere del Portale Deposito Atti Penali significa affrontare un tema che riguarda la struttura del processo penale e la concreta attuazione delle garanzie difensive.

Il processo penale telematico è il risultato di una stratificazione di interventi normativi di diverso livello, che hanno progressivamente regolamentato le modalità di deposito degli atti penali.

Un primo passo è stato compiuto con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cui hanno fatto seguito il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 24 febbraio 2021, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), nonché i decreti ministeriali del 4 e del 18 luglio 2023. Successivamente, il d.m. 29 dicembre 2023 ha abrogato i decreti di luglio dello stesso anno, riordinando la disciplina.

L'ultima e più incisiva modifica è stata introdotta con il d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore il medesimo giorno, che ha reso obbligatorio, a decorrere dal 1º gennaio 2025, il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti in fase di udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale di primo grado, nonché nei riti alternativi dell'applicazione della pena su richiesta, del procedimento per decreto e della sospensione con messa alla prova.


La disciplina trova il proprio fondamento negli artt. 111-bis e 111-ter c.p.p., introdotti con la riforma Cartabia, che hanno fissato la regola generale del deposito telematico e disciplinato il fascicolo informatico, prevedendo tuttavia eccezioni per gli atti che non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

La concreta attuazione del sistema ha reso evidente una frizione stabile fra il modello normativo e le dinamiche procedurali. Tale frizione non deriva soltanto da limiti tecnologici, ma dal difetto originario di metodo: la mancata sperimentazione condivisa con l'Avvocatura.

Come ha osservato il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Ninni Distefano, «il processo telematico sconta la mancanza di qualunque sperimentazione condivisa che nasce principalmente dalla società programmatrice, la quale ritiene di essere cliente dei giudici e non degli avvocati, ma si deve rendere conto che non è cliente di nessuno».

L'impostazione è stata quindi sbilanciata verso le esigenze organizzative degli uffici giudiziari e delle cancellerie, trascurando quelle del difensore, che è il soggetto chiamato quotidianamente a utilizzare lo strumento.

Tra le numerose criticità che l'utilizzo del portale ha fatto emergere, in questa sede possono essere attenzionati tre profili: i limiti dimensionali degli allegati multimediali, i malfunzionamenti del sistema e le incongruenze anagrafiche nei registri.



La previsione di un limite dimensionale pari a 50 MB per allegato e a 500 MB per deposito costituisce un parametro tecnico che, nella pratica, si traduce in un ostacolo alla piena utilizzabilità dei file multimediali in sede processuale.

Un file multimediale allegato a fini difensivi — sia esso un video, un audio o altro documento digitale acquisito a fini probatori — supera frequentemente le soglie oggi previste anche quando la durata o la dimensione originaria sono contenute. La compressione o la segmentazione del file non possono costituire soluzioni accettabili, poiché comportano rispettivamente una perdita qualitativa e una manipolazione che incidono sulla genuinità del documento e sulla linearità della catena di custodia. È vero che la normativa prevede un rimedio: l'art. 111-bis, comma 3, e l'art. 111-ter, comma 3, c.p.p. consentono il deposito non telematico degli atti non acquisibili in copia informatica, con obbligo di inserimento nel fascicolo digitale di un elenco dettagliato.

Tuttavia, tale eccezione non può trasformarsi nella regola, pena la contraddizione dell'intero impianto telematico. Se il processo deve realmente svolgersi in forma digitale, è necessario che i limiti dimensionali siano adeguati alle esigenze attuali: una soglia significativamente superiore — almeno pari a 1 GB per singolo file — appare imprescindibile per consentire la trasmissione di documenti digitali nella loro forma originaria, senza comprometterne l'integrità e senza costringere la difesa a ricorrere sistematicamente al deposito analogico. Un secondo profilo di criticità riguarda l'affidabilità del sistema. Non sono infrequenti i casi di blocco o di rifiuto del deposito, ma il problema non si esaurisce nel malfunzionamento tecnico. Il portale, infatti, restituisce all'utente soltanto sigle predefinite, corrispondenti a un elenco tipizzato di motivi di errore, senza riportare la reale causa del rigetto.

Ciò impedisce al difensore di comprendere con precisione l'origine dell'anomalia e di porvi rimedio, trasformando un semplice inconveniente tecnico in un ostacolo effettivo all'adempimento processuale.

La mancanza di una indicazione chiara della ragione del rifiuto compromette la possibilità di correggere tempestivamente l'atto e determina una situazione di incertezza che si riflette sul ri-



21 spetto dei termini e, in ultima analisi, sul pieno esercizio del diritto di difesa.

L'art. 175-bis c.p.p. disciplina il malfunzionamento distinguendo tra quello certificato, attestato dal Direttore generale DGSIA o dal dirigente dell'Ufficio con comunicazione ufficiale, e quello non certificato, riconducibile a eventi di forza maggiore. Tuttavia, in mancanza o ritardo della certificazione, il difensore non ha alcuna certezza sulla validità dei propri adempimenti ed è esposto al rischio di decadenze, pur avendo agito tempestivamente. Secondo l'interpretazione che qui si propone, occorrerebbe un sistema centralizzato, costantemente aggiornato e munito di effetti giuridici, capace di rendere operative modalità sostitutive di deposito ogni volta che venga certificato un malfunzionamento.

Un terzo profilo, emerso con chiarezza nella prassi, riguarda gli errori materiali presenti negli atti processuali. In un procedimento, ad esempio, gli atti notificati all'assistito riportavano un numero di registro errato. Utilizzando quel numero, il PDP rifiutava sistematicamente il deposito della nomina con atto abilitante, restituendo il messaggio "Nomi parti processuali rappresentate incoerenti". In mancanza di una funzione di correzione interna al portale, l'unico rimedio è stato l'invio di una PEC all'indirizzo istituzionale "depositoattipenali" dell'Ufficio competente, con segnalazione della problematica. Solo dopo la

risposta dell'Ufficio, che comunicava il numero corretto del procedimento, è stato possibile depositare la nomina, il che dimostra che il problema non è episodico, ma insito nell'attuale configurazione del portale. L'introduzione nel PDP di una funzione che consenta la segnalazione immediata delle incongruenze anagrafiche e imponga tempi certi di rettifica costituirebbe una garanzia essenziale per evitare che la regolarità della costituzione del difensore dipenda dalla disponibilità contingente del singolo ufficio. A ciò si aggiunge la questione dell'accesso. Il PDP, ad avviso di chi scrive, si configura oggi in termini analoghi a un redattore atti del processo civile telematico: a differenza di quanto avviene in sede civile, tuttavia, non consente al difensore la consultazione del fascicolo. L'art. 111-ter c.p.p. impone che il fascicolo digitale sia formato, aggiornato e reso disponibile a tutte le parti legittimate. L'attuale configurazione, che consente al difensore di depositare ma non di accedere al fascicolo, determina uno squilibrio processuale incompatibile con il principio di egualianza delle parti e con le garanzie del giusto processo sancite dall'art. 111 Cost.

22

LE BREVI

LA NUOVA SEDE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI CATANIA

Inaugurata lo scorso 10 novembre la nuova sede dell'Organismo di conciliazione del Foro di Catania. Nei nuovi locali, in via Perugia 10, il Presidente del Coa di Catania l'Avv. Antonino Guido Distefano, e la Consigliera Avv. Viviana Sidoti, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Organismo, hanno illustrato, ai numerosi avvocati in sala, i servizi fondamentali per la classe forense e per la cittadinanza, che saranno ospitati dalla nuova sede dell'Organismo di conciliazione. I locali di via Perugia saranno sede anche della segreteria del Patrocinio a spese dello Stato.



Il PDP è stato aperto all'Avvocatura il 5 febbraio 2021 con il d.m. 13 gennaio 2021 e, dal 2025, è divenuto obbligatorio. Non può più essere considerato un sistema in fase sperimentale. È necessario, a questo punto, un percorso di revisione condiviso. Occorre l'istituzione di un tavolo tecnico nazionale che coinvolga Avvocatura, magistratura, personale di cancelleria e la società programmatrice, al fine di individuare soluzioni coerenti con il quadro normativo e applicabili in maniera uniforme in tutti gli uffici giudiziari.

Sarebbe inoltre necessario un servizio di assistenza dotato di immediata operatività, in grado di fornire ai difensori supporto concreto per le difficoltà tecniche relative ai depositi telematici.

Il processo penale telematico deve configurarsi come strumento conforme ai principi del giusto processo, e non come un apparato che costringa la difesa ad adeguarsi a rigidità tecnologiche. L'Avvocato non rivendica eccezioni, ma esige strumenti idonei a garantire l'esercizio del mandato difensivo in condizioni di certezza, efficienza ed effettiva egualianza con le altre parti processuali.

L'Avvocato del Minore: una difesa tecnica specializzata

"Liste dei difensori d'ufficio", il racconto del corso di formazione

di Isabella Altana

La Commissione di Studio di Diritto Penale Minorile del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, lo scorso 15 luglio presso la Biblioteca dell'Ordine, con la cerimonia di consegna degli attestati agli avvocati e praticanti avvocati risultati idonei a seguito della prova finale, si è concluso il Corso di formazione e aggiornamento per l'iscrizione nelle "Liste dei difensori d'ufficio" presso il Tribunale per i Minorenni.

Giunto alla sua seconda edizione, il percorso formativo voluto dal Presidente Avv. Antonino Guido Distefano e dal COA di Catania, è stato realizzato grazie all'impegno profuso dal Consigliere dell'Ordine e Presidente della Commissione organizzatrice Avv. Isabella Altana, e dai componenti della stessa Commissione Avv. Ornella Valenti, Floriana Giuseppina Pisani, Mariaserafina Gullì, Katia Germanà e Samoa Biuso.

L'iniziativa risponde all'esigenza concreta di formare difensori altamente specializzati, tecnicamente competenti, deontologicamente consapevoli e umanamente attrezzati ad affrontare le peculiarità del processo penale minorile.

Il corso, svoltosi tra aprile e luglio 2025, si è articolato in dieci moduli formativi, contraddistinti da un approccio teorico-pratico e da un taglio interdisciplinare, ed è culminato in una prova scritta finale. Le lectiones magistrales sono state affidate a docenti universitari, avvocati, magistrati togati ed onorari, dirigenti della Polizia Postale e del Reparto Mobile, direttori I.P.M., C.P.A. e U.S.S.M., nonché neuropsichiatri infantili ed esperti che hanno offerto un quadro organico e aggiornato del sistema della giustizia penale minorile.

I temi trattati hanno consentito di approfondire le peculiarità del processo penale minorile, valorizzandone le finalità rieducative e le profonde differenze rispetto al processo penale ordinario. Il sistema delineato dal D.P.R. n. 448/1988 si fonda, infatti, sul principio del recupero del minore, configurando la sanzione penale come extrema ratio. In tale prospettiva, il difensore assume un ruolo centrale, contribuendo - pur nel rispetto della propria funzione di "parte" - al perseguitamento dell'obiettivo rieducativo.

L'intero percorso formativo ha posto particolare attenzione sull'importanza della difesa tecnica specializzata, in linea anche con l'art. 26 del Codice Deontologico Forense, che impone il dovere di competenza, da intendersi qui in senso rafforzato: un'assistenza difensiva inadeguata può, infatti, compromettere irrimediabilmente l'efficacia del percorso rieducativo, vanificando le opportunità offerte dall'ordinamento.

La difesa di un minore costituisce un momento particolarmente impegnativo nella vita professionale di un avvocato, richiedendo la capacità di coniugare rigore tecnico, sensibilità umana e intuizione difensiva. Spetta al difensore il delicato compito di instaurare un dialogo autentico con il minore, aiutandolo nella comprensione della valenza educativa del processo e delle misure adottate nel suo interesse, evitando di orientarlo verso comportamenti meramente strumentali.

Nei rapporti con il minore, il difensore deve mantenere un equilibrio relazionale, evitando tanto un coinvolgimento emotivo eccessivo quanto un atteggiamento troppo distaccato, così da garantire un'assistenza autentica e professionale, sempre orientata al superiore interesse del

23



24

giovane assistito. Specifiche competenze relazionali sono richieste anche per interfacciarsi efficacemente con tutti gli attori del sistema - polizia giudiziaria, pubblico ministero, servizi sociali, giudice- creando una sinergia operativa funzionale all'instaurazione di un percorso realmente individualizzato e coerente con l'interesse del minore.

In tale contesto, l'interazione con i servizi sociali minorili risulta fondamentale, specie nei casi in cui il difensore, nominato d'ufficio, abbia contatti limitati con il minore e la sua famiglia. I servizi sociali rappresentano per l'avvocato una risorsa preziosa, in grado di fornirgli tutte le informazioni essenziali per elaborare una strategia difensiva efficace.

Anche il rapporto con i genitori richiede particolare attenzione: questi ultimi, spesso più coinvolti emotivamente del minore, possono inconsapevolmente condizionarne le scelte ovvero orientare l'avvocato verso soluzioni apparentemente più semplici e pratiche per loro, ma non necessariamente rispondenti al reale interesse del figlio.

È compito dell'avvocato orientare le famiglie verso scelte funzionali all'interesse educativo e processuale del minore, evitando scorciatoie che si rivelerebbero dannose nel lungo periodo.

Il processo penale minorile è ispirato a logiche pedagogiche e rieducative, in cui ogni attore - in particolare il difensore - è chiamato ad operare con competenze specifiche e sensibilità proprie. La difesa tecnica richiede una piena padronanza del diritto sostanziale e processuale, ma anche la capacità di orientarsi tra discipline complementari - psicologia, pedagogia, criminologia, sociologia - che rappresentano strumenti essen-

ziali per interpretare il contesto in cui il minore si muove e per costruire una strategia difensiva realmente adeguata. Durante l'intero percorso formativo si è inteso sottolineare come l'iscrizione nelle "Liste dei difensori d'ufficio" presso il Tribunale per i Minorenni debba essere concepita, prima ancora di una mera opportunità professionale, come l'assunzione di un impegno tecnico, deontologico e sociale a tutela di una delle fasce in assoluto più vulnerabili.

A tal riguardo si evidenzia una criticità normativa: il combinato disposto dell'art. 11 del D.P.R. n.448/1988 e dell'art. 15 delle relative Norme di attuazione, prevede l'obbligo di formazione specifica soltanto per il difensore d'ufficio, senza imporre analogo requisito per il difensore di fiducia.

Sebbene l'art. 26 del Codice Deontologico Forense imponga all'avvocato di accettare esclusivamente incarichi per i quali possieda adeguata preparazione, la valutazione dell'idoneità resta affidata alla responsabilità individuale. Ne può conseguire che il difensore d'ufficio risulti, in taluni casi, più preparato di quello di fiducia, con ricadute sulla qualità della difesa e, in ultima analisi, sulla tutela effettiva del minore. Appare dunque auspicabile un intervento normativo volto a colmare tale lacuna, introducendo requisiti di formazione specifica anche per i difensori di fiducia, al fine di garantire parità di competenze e assicurare al minore un'assistenza tecnica qualificata, indipendentemente dalla modalità di nomina.

Del resto, il successo dell'iniziativa - testimoniato per il secondo anno, dall'ampia partecipazione e dal vivo coinvolgimento dei corsisti - conferma quanto sia oggi fortemente avvertita, all'interno dell'Avvocatura, l'esigenza di una sempre maggiore qualificazione nella difesa del minore e la necessità di rendere la formazione in materia minorile continuativa, anche attraverso l'istituzione di cicli periodici di aggiornamento. In un'epoca in cui i diritti dei minori rischiano di essere compressi o misconosciuti, l'Avvocatura è chiamata a farsi presidio di legalità, contribuendo alla costruzione di un sistema processuale realmente a misura di minore.

I CONTENUTI DEL CORSO: SINTESI

Il corso inaugurato dal Presidente del COA, dal Presidente del Tribunale dei Minorenni e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni si è articolato in dieci moduli formativi e in un incontro conclusivo dedicato alla prova scritta finale. Ogni modulo ha affrontato tematiche centrali del diritto penale minorile con un approccio teorico-pratico e multidisciplinare.

Il modulo introduttivo ha fornito un inquadramento sistematico del processo penale minorile disciplinato dal D.P.R. 448/88, soffermandosi sui principi fondamentali che ne costituiscono l'architrave. È stata delineata l'immagine di un processo "misura di minore", volto a coniugare la necessità di repressione del reato con la tutela del percorso evolutivo del giovane imputato. Sono stati analizzati i più recenti interventi normativi, tra cui il Decreto Legge Caivano e il Protocollo "Liberi di Scegliere", nonché il ruolo del difensore, chiamato a instaurare un rapporto fiduciario con l'assistito ed a elaborare strategie difensive calibrate sull'età e sul contesto di riferimento. Il modulo si è concluso con un dibattito partecipato.

Il secondo incontro ha affrontato con rigore scientifico i criteri di imputabilità del minore, con focus sull'accertamento della personalità ex art. 9 DPR n. 448/1988. Ampio spazio è stato dedicato al ruolo e al funzionamento dei servizi sociali per il minore, ovvero l'U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) e i Servizi Territoriali. In chiave interdisciplinare, sono state esaminate le procedure di accoglienza e di sicurezza per l'accesso in territorio italiano di minori irregolari e minori stranieri non accompagnati, alla luce delle norme internazionali, delle direttive comunitarie e dei protocolli nazionali. In chiusura, sono state approfonditi alcuni aspetti deontologici rilevanti, con particolare riferimento agli artt. 18, 56, 57 e 68 del Codice Deontologico Forense.

Il terzo modulo si è sviluppato su direttrici teoriche, pratiche e deontologiche, con il consueto approccio interdisciplinare. In particolare, sono stati affrontate le misure restrittive della libertà

personale del minore indiziato di reità (arresto, fermo, accompagnamento a seguito di arresto in flagranza di reato), il ruolo e le attività del curatore del minore, nonché le modalità di audizione del minore vittima di reato. L'approccio è stato arricchito da esempi pratici e riflessioni deontologiche.

Nel quarto modulo è stata analizzata la funzione istituzionale e l'evoluzione storica degli Istituti Penali per i Minorenni (I.P.M.) e dei Centri di Prima Accoglienza (C.P.A.), con particolare attenzione alle modalità di interazione con la difesa tecnica. Anche in questa sede sono state illustrate specifiche strategie difensive orientate alla prospettiva del recupero e della responsabilizzazione del minore.

Il quinto modulo ha approfondito la fase delle indagini preliminari, dell'interrogatorio dell'indagato e delle definizioni anticipate del procedimento ai sensi degli artt. 27 e 27 bis DPR n. 448/1988. Particolare rilievo è stato dato agli organi specializzati del processo penale minore, tra cui la Polizia Giudiziaria e i Servizi Minorili. Il modulo ha incluso anche spunti deontologici di rilievo.

Nel sesto modulo è stata approfondita l'udienza preliminare, considerata il baricentro del processo penale minorile, con particolare attenzione all'audizione del minore in tale fase. È seguita



25

una lettura sistematica dei riti alternativi, del perdono giudiziale e della messa alla prova. Ancora una volta è stata sottolineata la funzione centrale dell'U.S.S.M., nell'ottica di una sinergia efficace tra difesa tecnica e intervento educativo. Ampio spazio è stato dedicato alla disamina delle strategie difensive più efficaci in questa delicata fase processuale.

Il settimo modulo ha analizzato le modalità di partecipazione del minore al dibattimento, soffermandosi in particolare sulla conduzione dell'esame da parte del giudice e sulle correlate strategie difensive. Sono stati, altresì, approfonditi i temi della mediazione penale e della giustizia riparativa, quali strumenti per la ricomposizione del conflitto.

L'ottavo modulo ha esaminato - sia sotto il profilo giuridico che investigativo - alcuni reati di crescente diffusione tra i minori, tra cui cyberbullismo, diffamazione online, reati a sfondo sessuale, violenza di genere, pedopornografia, bullismo e maltrattamento di animali. È stato inoltre affrontato il tema del patrocinio a spese dello Stato.

Il nono modulo ha offerto una disamina articolata sul sistema delle impugnazioni e della fase esecutiva, con attenzione alla funzione della Magistratura di Sorveglianza e al D.lgs. n. 121/2018.

Sono state, infine, individuate le strategie difensive più efficienti in ambito esecutivo.

Il modulo si è concluso con un costruttivo dibattito, caratterizzato da un'ampia partecipazione dei corsisti.

Il modulo conclusivo ha previsto una simulazione d'esame al fine di verificare le competenze acquisite.

La prova scritta finale si è svolta il 9 luglio 2025 alla presenza della Commissione d'esami presieduta dal Tesoriere Coa Avv. Corrado Adernò e dagli altri componenti Avv. Ornella Valenti ed i Consiglieri Avv.ti Tiziana Alosio, Monica Foti, Patrizia Pirrone e Giulio Napoli.

Il conseguimento dell'attestato relativo al superamento del corso, ha consentito l'inserimento nelle "Liste dei difensori d'ufficio" presso il Tribunale dei Minorenni, oltre al riconoscimento di n. 20 crediti formativi non frazionabili, di cui n. 3 in deontologia professionale.

Vista la significativa richiesta di partecipazione, la Commissione si impegna a promuovere una nuova proposta formativa abilitante, rivolta a quanti non abbiano potuto prendere parte a questo secondo ciclo di lezioni.



LE BREVI

ELENCO DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA NELLE ESECUZIONI FORZATE

Lo scorso 10 dicembre nella biblioteca "Avv. Nino Magnano di San Lio", il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Antonino Guido Distefano ha consegnato gli attestati ai partecipanti al corso di aggiornamento valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate.

Il recupero transnazionale delle obbligazioni alimentari nell'Unione Europea

Regolamento (CE) n. 4/2009 e gli strumenti operativi a tutela del creditore. Indicazioni pratiche ed operative

di Antonello Guido

L'argomento oggi trattato concerne il recupero transnazionale delle obbligazioni alimentari nell'Unione Europea. Trattasi di una fattispecie apparentemente complessa, con la quale prima o poi ogni avvocato è probabilmente costretto a misurarsi, la cui procedura è sostanzialmente semplice da attivare una volta compresi i suoi meccanismi, mediante l'utilizzo degli appositi strumenti messi a disposizione dalle competenti istituzioni. Un breve cenno, pertanto, sarà fatto in merito alla natura del credito, alla sua prescrizione, agli atti, ai documenti, ed alle metodologie di cui avvalersi.

Le situazioni economiche concernenti il mantenimento dei figli e del coniuge separato o divorziato danno luogo alla formazione di obbligazioni future a carattere periodico, il cui adempimento grava sull'obbligato con cadenza mensile. Tali obbligazioni, quale espressione della funzione assistenziale che permea il diritto di famiglia, attribuiscono al beneficiario il diritto di ottenere, anche in via coattiva, le somme dovutegli entro i termini stabiliti, fermo restando il limite scaturente dall'eventuale prescrizione del credito nel caso in cui non abbia richiesto in termini gli importi arretrati non corrisposti.

Com'è noto, il credito relativo ai ratei mensili di mantenimento per il coniuge si estingue in cinque anni a decorrere dalle singole scadenze, trattandosi di prestazioni che debbono essere regolarmente pagate in termini inferiori all'anno, nonché soggette al regime prescrizionale previsto dall'art. 2948, c. I, n. 4, c.c. Parimenti, anche il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno per il mantenimento dei figli si prescrive nel termine di cinque anni. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., si applica, invece, solo ove

venisse in contestazione l'obbligo di versare uno o più ratei, e se su tale obbligo intervenisse un accertamento giudiziale sul quale si formasse il giudicato.

Mentre, come appena detto, le somme corrisposte a titolo di assegno di mantenimento hanno natura alimentare, il cui pagamento si ripete periodicamente, è invece distinta la natura delle spese straordinarie per i figli, che, non avendo carattere periodico e neppure alimentare, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. Sul punto, con l'Ordinanza n. 793 del 12 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha precisato che sono rimborsabili solo le spese straordinarie previste dal provvedimento del tribunale, quelle specificamente previste e previamente concordate tra i genitori, oppure quelle urgenti ed indifferibili, risultando non dovute tutte le altre. In ogni caso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento è imprescrittibile trattandosi di un diritto



indisponibile che, in quanto tale, ai sensi dell'art. 2934, 2° comma, c.c. non è soggetto alla prescrizione. A prescivarsi, infatti, non è il diritto al mantenimento in sè, ma il diritto al recupero dei singoli ratei mensili dovuti dall'obbligato ma non corrisposti e non richiesti in termini dal creditore (Cassazione sent. n. 6975/2005). Sul punto, si osserva che, nell'ambito del diritto di famiglia, il comportamento omissivo del soggetto obbligato che omette l'adempimento dell'assistenza familiare, configura quando un genitore, un coniuge o un figlio non fornisce il necessario sostegno economico o morale (mantenimento, alimenti, assistenza), da intendersi come «tutti i mezzi economici indispensabili per il mantenimento di una vita dignitosa», può essere penalmente sanzionato ai sensi degli artt. 570 e 570 bis, c.p., dovendo pure affrontare i risvolti civili conseguenti all'inadempimento medesimo.



28

Circa l'avvio dell'azione esecutiva per il conseguimento dell'adempimento dell'obbligazione del debitore, si presuppone che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo. Purtuttavia, l'esistenza di tale titolo, pur essendo condizione necessaria, non è da sola sufficiente al fine di procedere con l'esecuzione forzata qualora non soddisfi i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Nel diritto di famiglia sono considerati titoli esecutivi i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria (sentenze, ordinanze e decreti), il verbale di separazione consensuale omologato, oggi, con la riforma Cartabia, la sentenza, o la negoziazione assistita. Cosicché, solo i provvedimenti che siano almeno provvisoriamente esecutivi possono essere attivati per il recupero coattivo del credito e l'esecuzione forzata.

Sempre nell'ambito delle controversie familiari, una delle questioni fatte oggetto di animato dibattito è quella del titolo necessario per il recupero delle spese straordinarie dei figli, ovvero della necessità o meno di munirsi di un titolo esecutivo ulteriore rispetto al provvedimento con cui è stata stabilita la contribuzione di ciascun genitore al pagamento delle dette spese, al fine di procedere esecutivamente in caso di inadempimento. Dopo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità volto a tenere che i provvedimenti con cui fosse stato stabilito l'obbligo di corrispondere le spese stra-

ordinarie non costituisseno titolo esecutivo, col nuovo arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione Civ., Sez. III, sent. 21 dicembre 2021, n. 40992, è stato ritenuto non necessario munirsi di un nuovo titolo esecutivo per le spese straordinarie necessarie (ad es. mediche e farmaceutiche, spese indifferibili). Cosicché, il genitore che ha anticipato tale tipologia di spesa può subito richiedere il rimborso senza doversi nuovamente rivolgere al Tribunale, potendo predisporre e notificare direttamente al debitore l'atto di preceppo, specificando la natura, l'esatto conteggio delle spese anticipate, nonché allegando la relativa documentazione. Com'è noto, decorsi in fruttuosamente dieci giorni dalla notificazione, si potrà poi procedere col pignoramento. Tale semplificazione sorge da un semplice ragionamento: qualora il genitore che riceva la notifica dell'atto di preceppo fosse in disaccordo, in tutto od in parte, con la richiesta del creditore intimante, ha comunque la possibilità di tutelarsi mediante la proposizione dell'opposizione all'atto di preceppo. Da tutto ciò deriva che il decreto ingiuntivo potrà essere utilizzato solo per la richiesta di pagamento delle obbligazioni economiche nascenti dagli accordi privati intervenuti tra i genitori.

Tra le questioni particolarmente spinose e difficili da risolvere vi è il recupero del credito alimentare nei confronti del genitore che, per varie motivazioni, si trovi all'estero. Tale fattispecie rientra, per l'appunto, nel c.d. recupero

transnazionale del credito alimentare. In questi casi, dal punto di vista pratico-operativo, ci viene incontro il Regolamento UE n. 4 del 2009, in base al quale la parte creditrice potrà rivolgersi all'Ufficio Autorità Centrali del Ministero della Giustizia, specificamente destinato a gestire il recupero transfrontaliero dei crediti alimentari nell'Unione Europea. Per avviare la procedura è necessario compilare la scheda presente nella sezione "Moduli" del Ministero della Giustizia, nonchè spedirla all'indirizzo di posta elettronica autoritacentrali.dgmc@giustizia.it. La detta scheda dovrà contenere tutte le informazioni utili, volte a descrivere nel dettaglio la situazione del creditore, i dati anagrafici completi del creditore e del debitore, lo Stato di residenza del debitore degli alimenti, ed i dati della sentenza o del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione ai fini del recupero del credito, da produrre in allegato. L'Ufficio Autorità Centrali risponderà tramite e.mail fornendo informazioni precise rispetto alle regole di cooperazione da applicarsi al caso concreto, ed invierà la lista degli eventuali ulteriori documenti integrativi ritenuti necessari al fine di presentare una domanda ufficiale di cooperazione allo Stato di destinazione. L'indirizzo dell'ufficio è il seguente: Ministero della Giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Autorità Centrali, Via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma; telefono +39 06 68188600; e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it.

È altresì possibile consultare il portale europeo della giustizia elettronica, il quale fornisce utilissime informazioni sull'applicazione del regolamento UE e sulla compilazione dei relativi moduli. Nei predetti siti, insomma, si troverà tutto quanto occorre per l'avvio di una corretta procedura, ivi compresa tutta la modulistica necessaria, a seconda del caso.

Peraltro, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha elaborato una guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari, disponibile in 23 lingue. Inoltre, per agevolare l'attuazione del regolamento sulle obbligazioni ed il recupero transfrontaliero degli assegni alimentari, è stato elaborato un modulo standard sulle composizioni amichevoli a carattere facoltativo, da utilizzare, ove possibile, per evitare l'intervento d'autori-

tà del giudice e/o il ricorso ad una procedura di esecuzione, ed aiutare le autorità centrali ad agevolare gli accordi di bonario componimento tra le parti al fine di ottenere il pagamento volontario del debito.

La Comunità, pertanto, si è prefissata il preciso obiettivo di adottare misure univoche nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere.

Tali disposizioni si applicano in tutti i 27 Stati membri, Danimarca compresa sulla base dell'accordo tra la Comunità europea ed il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato il 19 ottobre 2005. Tuttavia, alla Danimarca non si applicano alcune norme, in particolare quelle sulla legge applicabile e sulla cooperazione tra autorità centrali. Si tenga, altresì, presente che dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE. Ciò malgrado, nel campo della giustizia civile le procedure ed i procedimenti in corso avviate prima della fine del periodo di transizione sono comunque seguiti a norma del diritto dell'UE sino alla fine del 2024. Da quel momento, infatti, non è stato più possibile selezionare il Regno Unito ai fini dei procedimenti di recupero del credito transfrontaliero. Cosicché, per effetto della designazione quale autorità centrale ex Regolamento (CE) n. 04/2009, l'Ufficio II del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità riceve le domande presentate dai soggetti residenti in Italia, li assiste affinché le domande siano complete e trasmette le istanze all'autorità centrale dello Stato nel quale dev'essere svolto il procedimento (trattasi della c.d. cooperazione attiva).

L'autorità centrale dello Stato ricevente dovrà a sua volta adottare tutte le misure volte ad agevolare l'avvio delle procedure necessarie per soddisfare la richiesta dell'istante (si parla in questo caso della c.d. cooperazione passiva). All'autorità centrale italiana ai sensi del Regolamento (CE) n. 04/09 può rivolgersi chiunque risieda stabilmente nel territorio italiano ed intenda far valere i propri diritti in uno Stato membro dell'Unione Europea in relazione ad un'obbligazione alimentare derivante da un rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.

29

L'assistenza delle autorità centrali è gratuita, mentre per le spese dei procedimenti giudiziari il Regolamento (CE) n. 04/2009 prevede un'ampia possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato. Gli Stati membri, infatti, sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato alla persona minore di anni 21 relativamente alle domande presentate tramite le autorità centrali per ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività, nonché l'esecuzione di decisioni relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a concedere al creditore che nello Stato membro d'origine abbia usufruito del patrocinio a spese dello Stato, il patrocinio più favorevole o l'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

30

L'obiettivo principale della procedura, dunque, è quello di garantire che gli alimenti possano essere recuperati il più rapidamente ed efficacemente possibile in caso di trasferimenti transfrontalieri tra ex coniugi o genitori e figli, con una procedura semplificata; armonizzare le norme per dare regole comuni agli Stati membri in merito alla competenza giurisdizionale, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari all'interno dell'Unione Europea; l'ampia cooperazione tra gli Stati membri UE al fine di promuovere la collaborazione tra le autorità giudiziarie in materia civile e commerciale; far sì che le decisioni in materia di alimenti emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro senza procedure di esecuzione che ne ostacolino il processo; facilitare il recupero dei crediti alimentari attraverso la cooperazione giudiziaria, l'armonizzazione delle regole di competenza giurisdizionale e la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri.

In tema di titoli esecutivi, resta da considerare che il Reg. (CE) n. 4/2009 relativo al recupero dei crediti alimentari all'interno dell'Unione Europea distingue due differenti regimi di riconoscimento ed esecutività delle decisioni straniere inerenti alle obbligazioni alimentari, a seconda che le disposizioni in merito siano state o meno emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle ob-

bligazioni alimentari. In particolare, della decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal detto Protocollo del 2007 «ci si può valere come di un titolo esecutivo nazionale senza necessità di esperire alcuna procedura intermedia», mentre per la decisione emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo è prevista una procedura che, seppure con alcune differenze, prende le mosse da quella di cui al Reg. n. 44/2001.

In caso di recupero dei crediti alimentari transfrontalieri nascenti da accordi contrattuali privati, occorre, invece, procedere mediante il decreto ingiuntivo europeo. In tal caso, il creditore dovrà compilare il modulo standard disponibile online sul sito dell'Atlante Giudiziario dell'Unione Europea o sui siti dei tribunali (italiani) e presentarlo al tribunale competente nello Stato membro di origine, preferibilmente per via telematica o, in alternativa, in formato cartaceo, indicando, ovviamente, tutti i dettagli del credito (anagrafica delle parti, atto o provvedimento dal quale sorge il credito, ecc.). Una volta ricevuta la domanda, il giudice emetterà l'ingiunzione di pagamento, che dovrà poi essere notificata al debitore secondo le norme vigenti.



Riepilogando, per richiedere il Decreto Inggiuntivo Europeo occorre che la controversia abbia natura transfrontaliera, cioè che almeno una delle parti risieda in uno Stato membro diverso rispetto a quello del giudice adito; il credito deve essere certo, liquido, esigibile e non contestato; la competenza spetta al tribunale od al Giudice di Pace eventualmente competente a decidere come nel caso di una causa ordinaria; occorre compilare il modulo standard disponibile online sull'Atlante giudiziario dell'Unione Europea o sui siti dei tribunali; inviare il modulo, preferibilmente per via telematica, al tribunale competente (es. Tribunale di Milano, Tribunale di Catania, ecc.), indicando le generalità del creditore e del debitore, l'importo del credito, i fatti ed i motivi posti a fondamento della domanda. Il giudice, pertanto, emetterà il decreto ingiuntivo europeo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, qualora tutte le previste condizioni siano pienamente soddisfatte. Il D.I. europeo dovrà poi essere notificato al debitore tramite l'ufficiale giudiziario o, per i professionisti e le imprese, tramite p.e.c.

Il debitore potrà a sua volta proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica. L'opposizione si presenta compilando un apposito modulo reperibile anch'esso sul sito del tribunale (italiano), da inviarsi al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo europeo. Dopo l'opposizione, la procedura si svolgerà secondo le regole della legge nazionale, come un ordinario giudizio civile.

Infine, se l'assegno alimentare è dovuto od è posto a beneficio di un soggetto che vive in un paese al di fuori dell'UE, la Convenzione sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli ed altri membri della famiglia, ed il Protocollo dell'Aja relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, possono essere di aiuto nell'ottenere l'assegno alimentare in paesi al di fuori dell'UE che siano parti contraenti di questi strumenti internazionali.

Si precisa, all'uopo, che la Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, entrata in vigore per l'Italia il 1° agosto 2014 in forza di approvazione e ratifica da parte dell'Unione Europea, con effetto vincolante per tutti gli Stati membri, fatta eccezione per la Danimarca, si applica alle dispute

internazionali relative a soggetti residenti in Stati aderenti esterni allo spazio europeo, ovvero Albania, Bielorussia, Brasile, Burkina Faso, Bosnia Erzegovina, Canada, Montenegro, Norvegia, Stati Uniti d'America, Turchia, Ucraina. Sul sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato si trovano gli aggiornamenti. Il suo obiettivo è facilitare il pagamento transfrontaliero di assegni alimentari, semplificando, anche in questo caso, le procedure per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia.

Pertanto, chiunque risieda stabilmente nel territorio italiano può rivolgersi all'autorità centrale italiana per ottenere assistenza ai fini della presentazione delle domande giudiziarie proponibili attraverso il sistema di cooperazione istituito dalla Convenzione dell'Aja del 2007. Tali domande possono riguardare solo le obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a anni 21, nonché il riconoscimento e/o l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi nei casi in cui la domanda sia presentata congiuntamente ad una richiesta di alimenti per "figli" minori di anni 21. I compiti dell'autorità centrale italiana ed i costi della procedura sono analoghi a quelli indicati per il recupero dei crediti transfrontalieri ex regolamento UE n. 4/2009.

31

Come cambia lo status giuridico del medico di medicina generale con le riforme della sanità territoriale

La natura ibrida del professionista pone rilevanti questioni in tema di autonomia professionale, responsabilità civile e tenuta del rapporto fiduciario con il paziente.

di Antonio Puliatti

32

La riforma dell'assistenza territoriale, delineata dalla Missione n. 6 del PNRR e cristallizzata nel Decreto Ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022, rappresenta uno spartiacque nell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il provvedimento ridefinisce gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi per l'assistenza territoriale, ponendo al centro la **Casa della Comunità (CdC)** quale hub di prossimità e luogo fisico di integrazione socio-sanitaria. L'implementazione di questo modello non si limita a una riorganizzazione logistica; essa incide profondamente sullo status giuridico del Medico di Medicina Generale (MMG), traghettando la professione verso una natura ibrida che solleva rilevanti questioni in tema di autonomia professionale, responsabilità civile e tenuta del rapporto fiduciario con il paziente. Tutte questioni di grande rilevanza per i giuristi che si occupano di diritto sanitario.

Andando più nel merito, il D.M. 77/2022 istituisce due tipologie di strutture:

- **Casa di Comunità Hub:** con presenza medica h24, 7 giorni su 7, infermieristica h12, e servizi diagnostici di base
- **Casa di Comunità Spoke:** con presenza medica e infermieristica h12, 6 giorni su 7.

In questo contesto, le "Linee di Indirizzo della Conferenza delle Regioni" chiariscono che il medico di medicina generale non opera più come "solista", ma come parte integrante di un'équipe

multiprofessionale funzionalmente collegata alla CdC. Questo inserimento organico comporta un passaggio da un'autonomia organizzativa quasi totale a una **dipendenza funzionale** strutturata rispetto al Distretto Sanitario. Ulteriore novità giuridica è l'istituzione del "**Ruolo Unico**" di assistenza primaria (Accordo Collettivo Nazionale 2024), che supera la distinzione tra medici di famiglia e continuità assistenziali. I medici del ruolo unico sono tenuti a svolgere una doppia attività:

1. **Attività a ciclo di scelta:** la tradizionale presa in carico fiduciaria degli assistiti.
2. **Attività su base oraria:** prestazioni da rendere all'interno delle CdC (per garantire la copertura h12 o h24) a favore di tutta la popolazione, non solo dei propri assistiti.

Sotto il profilo giuslavoristico, l'introduzione della quota oraria determina una potenziale "**mutazione genetica**" del rapporto convenzionale. Sebbene formalmente rimanga un rapporto di parasubordinazione, l'attività oraria nella CdC assume i contorni di una prestazione d'opera professionale (art. 2222 c.c.) scandita dal tempo e non dal risultato di cura sul singolo paziente fiduciario.

L'obbligo di rispettare turni predisposti dall'Azienda, protocolli aziendali e direttive del Distretto introduce elementi di **eterodirezione** che compromono l'autonomia del professionista, avvicinandolo alla figura del dipendente pubblico,



pur in assenza delle relative tutele (ferie remunerate, malattia, TFR; in attesa di alcuni correttivi previsti dall'ACN 2025 in fase di ratifica).

Il rapporto di fiducia, pilastro della medicina generale e corollario del diritto alla libera scelta del luogo di cura (art. 19 L. 833/1978), in questo contesto rischia di essere depotenziato.

L'organizzazione delle CdC, prevedendo l'accesso dei cittadini per bisogni non differibili a qualsiasi medico presente in turno (h24 o h12), trasforma la prestazione in un servizio standarizzato e impersonale.

Si configura, inoltre, un potenziale **conflitto di doveri** per il MMG:

- Da un lato, il dovere deontologico e contrattuale di lealtà verso il proprio assistito.
- Dall'altro, gli obblighi di performance e budget imposti dall'ASL/Distretto durante l'attività oraria nella CdC.

Il rischio è che il medico diventi un "gestore di flussi" burocratizzato, stretto tra la tutela della salute del singolo e le logiche aziendali.

L'integrazione del MMG nelle strutture aziendali complesse apre nuovi scenari in tema di responsabilità sanitaria. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), la struttura sanitaria risponde delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale, ancorché non dipendenti.

Ne deriva un interrogativo giuridico cruciale: per un danno cagionato dal MMG durante l'attività oraria presso la CdC (es. in regime di continuità assistenziale o per bisogni non differibili), si configura una responsabilità esclusiva del me-

dico o una corresponsabilità della struttura per colpa in organizzando? La formalizzazione della dipendenza funzionale e l'uso di strumentazione e locali aziendali suggeriscono un'attrazione della responsabilità nell'orbita della struttura, rendendo necessaria una chiara definizione delle coperture assicurative e delle manleva.

E ciò anche oltre al dibattito in essere sullo schema di disegno di legge recante «delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie».

La riforma del D.M. 77/2022 è un atto necessario per modernizzare il SSN e garantire i LEA attraverso la prossimità, tuttavia, l'attuale quadro normativo lascia il MMG in un "limbo" giuridico: non più libero professionista puro, non ancora dipendente.

Appare urgente pertanto, anche al fine di chiarire elementi essenziali in ordine al contenzioso che potrà seguire, un intervento legislativo che chiarisca lo status giuridico del medico del ruolo unico oltre agli aspetti relativi alla sua responsabilità ed a quella delle Aziende sanitarie.

33

L'intimazione di pagamento nel contenzioso tributario: la svolta della Cassazione del 2025 e i confini con i crediti non tributari

di Maria Grazia Pannitteri

34

Nel corso degli anni, la Corte di Cassazione ha emesso sentenze contrastanti circa la tipicità dell'intimazione di pagamento, la sua impugnabilità e i suoi effetti sulla decorrenza della prescrizione, in ambito tributario.

Il D.Lgs. 546/1992 che disciplina il processo tributario detta all'art. 19 l'elenco degli atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, rifiuti o silenzi in materia di rimborso, iscrizioni ipotecarie e fermo amministrativo. Tra gli atti impugnabili non è prevista l'intimazione di pagamento che costituisce un atto obbligatorio prima dell'avvio di un'espropriazione forzata, se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/73. Al contrario, l'art. 19 citato contempla ancora l'avviso di mora che era previsto dall'art. 46 del DPR n. 602/1973, abrogato nel 1999, con l'introduzione dell'attuale sistema della riscossione. Infatti, prima del 1999, la cartella notificata non costituiva titolo esecutivo ma un semplice avviso di iscrizione a ruolo, per la riscossione della quale si richiedeva un ulteriore atto, per l'appunto, la messa in mora.

Pertanto, nel sistema della riscossione precedente al 1999, l'avviso di mora costituiva un atto necessario per avviare la procedura della riscossione mentre con la riforma della riscossione, la cartella di pagamento notificata costituisce titolo esecutivo idoneo all'esecuzione esattoriale, se notificata entro un anno dall'inizio dell'esecuzione; se antecedente, il procedimento della riscossione prevede la notifica dell'intimazione di pagamento che, introdotta con D.L. n. 70/11, non

è stata, però, inserita tra gli atti autonomamente impugnabili, ex art. 19 D.LGS.n. 546/92.

Da allora, il quadro giurisprudenziale che si è delineato negli anni mostra una costante oscillazione tra alcune pronunce che considerano l'intimazione un atto meramente sollecitorio, impugnabile facoltativamente, e altre che la equiparano a un avviso di mora e ne ritengono obbligatoria l'impugnazione, pena la irretrattabilità del credito tributario. Il 2025 sembra costituire un punto di svolta su tale annosa questione che, ancora una volta, il legislatore ha perso l'occasione di risolvere con la recente riforma del contenzioso tributario, avviata dalla Legge 130/2022 e consolidata con i Decreti Legislativi 219 e 220 del 2023, omettendo di introdurre l'intimazione di pagamento nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili.

Il precedente orientamento: l'intimazione come atto non tipizzato e impugnabile solo facoltativamente

Alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione (tra cui Cass. n. 2616/2015, n. 14675/2016, n. 26129/2017, n. 1230/2020) hanno ritenuto che l'intimazione di pagamento fosse un atto meramente sollecitorio, non assimilabile all'avviso di mora e quindi non necessariamente impugnabile; in tal senso, il contribuente avrebbe potuto decidere se contestarla o attendere l'atto esecutivo (pignoramento) per sollevare le proprie eccezioni. Infatti, già con la sentenza n. 2616 dell'11 febbraio 2015 la Cassazione aderiva ad un principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui "in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili

come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del [D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19](#), tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" (cfr. Cass. civ. sez. unite 24 luglio 2007, n. 16293, e Cass. civ. sez. 5, 15 maggio 2008, n. 12194, richiamate dalle ricorrenti; in senso ancora conforme si veda anche la successiva Cass. civ. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14373)."

E aggiungeva "Questa stessa Corte ha infatti avuto modo di precisare che, ciò costituendo un'estensione della tutela del contribuente, la mancata impugnazione da parte di quest'ultimo di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e quindi la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici espressamente previsti dall'art. 19", atteggiandosi dunque, l'impugnativa ad opera del contribuente di un atto non espressamente contemplato dall'art. 19 ma idoneo ad esprimere compiutamente la pretesa impositiva come facoltà e non come onere (cfr. Cass. civ. sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass. civ. sez. 5, 27 luglio 2011, n. 16100; Cass. civ. sez. unite 11 maggio 2009, n. 10672)".

Pertanto, l'impugnazione di un atto che non rientra fra quelli indicati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992 – come appunto l'intimazione – costituirebbe una facoltà e non un onere e l'eventuale omissione impugnazione dell'intimazione non cristallizzerebbe la pretesa tributaria e non precluderebbe la contestazione successiva della cartella o dell'esecuzione.

Il medesimo principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 16743/2024, ha aderito alla linea interpretativa che nega natura tipica all'intimazione di pagamento sulla base di un'interpretazione del dato letterale dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92 che non comprende l'intimazione di pagamento tra gli atti autonomamente impugnabili "L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'[art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#), con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione ([Cass. n. 2616 del 11/02/2015](#); si vedano, altresì, [Cass. n. 26129 del 02/11/2017](#); [Cass. n. 1230 del 21/01/2020](#)). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione".

Muovendo da tale premessa, la Suprema Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento costituisce mera facoltà del contribuente, con conseguente possibilità di far valere la prescrizione anche in sede di impugnazione di un'intimazione successiva [...] Ne consegue che A.A. non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata[...]."

35



Secondo tale orientamento, pertanto, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento non produce cristallizzazione della pretesa erariale e il contribuente può far valere la prescrizione maturata prima del primo avviso di intimazione anche in sede di impugnazione di una seconda intimazione "[...] indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione [...]".

La svolta del 2025: l'intimazione torna a essere un atto tipico, assimilato all'avviso di mora

36

Con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, la Corte Suprema di Cassazione ha inaugurato l'attuale orientamento in materia di impugnabilità dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, e, discostandosi dall'orientamento precedente, espresso nell'ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024, ha ricondotto l'intimazione alla categoria dell'avviso di mora, atto tipico e autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992, attribuendole una funzione cristallizzante del credito fiscale e rendendo obbligatoria l'impugnazione entro i termini decadenziali, pena l'irretrattabilità delle vicende estintive anteriori alla sua notifica.

Le motivazioni si articolano in tre direttive:

1) Continuità storico-funzionale con l'avviso di mora abrogato

L'intimazione svolge la stessa funzione del vecchio avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 602/1973, pacificamente impugnabile come atto tipico: "[...] Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.) [...] Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando,

se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente [...] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'influenza differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriaione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione) [...]."

2) Interpretazione funzionale dell'art. 19

La Corte, richiamando Cass. 40233/2021 e SU 26817/2024, privilegia una lettura teleologica dell'elenco degli atti impugnabili: ciò che conta è la funzione dell'atto, non la sua denominazione formale "[...] Secondo il consolidato insegnamento di questa corte in tema di contenzioso tributario elencazione degli atti impugnabili a natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche [...] Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovranno guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233) [...] Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deveaversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata [...]."



3) Applicazione del meccanismo di preclusione dell'art. 19, comma 3

La mancata impugnazione dell'intimazione rende definitiva la pretesa tributaria sottesa, sia nell'ipotesi di omessa notifica della cartella di pagamento che nell'ipotesi di vicende estintive anteriori, come la prescrizione maturata prima della notifica dell'intimazione medesima: "[...] Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso; ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento [...]."

La pronuncia, cui hanno fatto seguito, fra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 20476/2025 e l'ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sez. V, Ord., (data ud. 22/10/2025) 30/10/2025, n. 28706, ha definitivamente assunto l'intimazione all'avviso di mora, qualificandola come atto autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992 e ha espresso il seguente principio di diritto "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973 è impugnabile autonomamente ex art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/1992, in quanto equiparabile al previgente avviso di

mora. La sua mancata impugnazione comporta la cristallizzazione della pretesa fiscale e preclude la deduzione di fatti estintivi anteriori alla notifica dell'atto."

La giurisprudenza di merito ha rapidamente recepito la linea tracciata dalla Suprema Corte e aderito pienamente all'orientamento della Cassazione (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, I grado, sent. n. 374/2025 secondo cui l'intimazione di pagamento "«non può più essere qualificata come mero sollecito», ma assume «natura di atto presupposto e preclusivo ai sensi dell'art. 19, comma 3»; Corte di Giustizia Tributaria di Messina, I grado, sent. n. 1615/2025, secondo cui l'intimazione di pagamento è "atto espresivo della pretesa fiscale, idoneo a consolidarla in difetto di tempestiva impugnazione").

Pertanto, l'omessa tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento consolida la pretesa tributaria che, per usare il termine tecnico impiegato dalla Corte, ne risulta "cristallizzata". Questo principio è cruciale: significa che, una volta che l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.

La cristallizzazione del credito e i confini con i ruoli non tributari

Nonostante l'effetto della cristallizzazione del credito per omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento non dovrebbe estendersi alle pretese contributive o non tributarie, sottoposte alla giurisdizione ordinaria, ed impugnabili, senza limite di tempo, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non sono mancate pronunce di merito del tribunale ordinario che hanno applicato il principio della "cristallizzazione del credito" anche per ruoli non tributari.

Il Tribunale di Velletri, infatti, con la sentenza n. 2079/2025 del 23/10/2025, pronunciandosi sull'atto di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, proposto dall'Agente della Riscossione per violazione del principio di irretrattabilità del credito, stante la mancata impugnazione da parte del contribuente di precedenti atti di intimazione, ritualmente notificati e relativi ai

37

medesimi crediti, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti dichiarando *"Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo cui anche in caso di crediti di natura non tributaria l'omesa impugnazione dell'atto presupposto o di una precedente intimazione di pagamento che siano stati ritualmente notificati impedisce di far valere vizi o vicende estintive anteriori. In particolare, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte [valere, ndr] vicende estintive anteriori alla sua notifica, tra cui - nella specie - la prescrizione del credito intimato»* (Cass. Sez. 5, ord. 25 marzo 2025, n. 16878 in motivazione, in relazione ad un credito a titolo di TARSU). È stato chiarito, in particolare, che *«è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicazione»*.

to. Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito» (così Cass., Sez. Un., n. 23397/2016 e, nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 5574/2024; Cass. n. 8972/2024; Cass. n. 11800/2018; Cass. n. 11760/2019; Cass. n. 33797/2019). Tale principio si applica «con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via» (Cass., Sez. Un., n. 23397/2016).”

La superiore pronuncia appare alquanto discutibile poiché la cristallizzazione del credito per omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento presuppone un processo di tipo impugnatorio, come quello tributario, in cui gli atti autonomamente impugnabili sono tassativamente elencati, e vige un sistema di preclusioni endoprocessuali che non ritroviamo nel procedimento ordinario di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo di un credito.

Invero, mentre il processo tributario, di natura tipicamente impugnatoria, ha ad oggetto un elenco tassativo di atti da contestare entro stringenti termini di decadenza, il processo di cognizione instaurato mediante opposizione avverso i crediti contributivi e previdenziali si configura, invece, come un giudizio di accertamento negativo del credito, e non come impugnazione di atti tipizzati, risultando pertanto privo delle relative preclusioni processuali. Ne consegue che, con riferimento ai crediti non tributari, l'intimazione di pagamento esplica esclusivamente effetti interruttivi della prescrizione, senza produrre alcun effetto di cristallizzazione del credito, sicché il termine prescrizionale ricomincia a decorrere soltanto ove l'atto interruttivo sia stato emesso tempestivamente.

Pertanto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 6436/2025 segna una svolta interpretativa di grande impatto e sancisce, in relazione alla impugnazione delle intimazioni di pagamento, un ulteriore elemento di distinzione tra il modello impugnatorio tributario, fondato su preclusioni processuali e sulla *cristallizzazione* dell'obbligazione tributaria, e il modello civilistico-previdenziale, centrato sulla cognizione piena e sulla persistente rilevanza della prescrizione come limite fisiologico all'esigibilità del credito.

Auguri a Gino Arcifa: “...un atleta della Toga”

di Enzo Mellia


Gino Arcifa, nomen brevis a conferma della rapida intelligenza e dello zelo ineguagliabile Allievo prediletto del prof. Vito Reina, ordinario di procedura penale nell'Università di Catania. Mi ha spesso raccontato di Verona e di quand'era militare. Il che lo ha forgiato dandogli una visione ordinata anche nel lavoro. Un uomo semplice, come semplici le sue brevi vacanze sulle Alpi, fatte di passeggiate e silenzio con l'occhio rivolto alle cime nevose. La sua persona ha emanato, e continua ad attrarre, simpatia, rispetto e gioiosità. Affettuoso e provvido dei consigli soprattutto verso i giovani. Avrei voluto far pratica nel suo studio. Impossibile, l'avvocato Gino non ha mai accettato praticanti. Epperò ho frequentato ugualmente Via del Popolo 35. Interminabili confronti, fino a tarda ora, che finivano col saccheggio della sua ricca biblioteca e con leccornie preparate dalla Signora Anna. Gino è stato intimo amico di Enzo Marangolo. Gli ha voluto molto bene. Rapporti professionali e umani intensi con Nino Geraci, Luigi Seminara, Iuzzo Aleo, Nino Magnano di San Lio, Turi Miano, Peppino Trombetta, Enzo Trantino, Delfino Siracusano, Nino Galati e altri brillanti avvocati. Leale e specchiato, il codice deontologico forense è Gino Arcifa. Impegnato in vicende che hanno fatto la storia giudiziaria del '900 e del secolo in corso. Patrono di parte civile in gravi processi di sequestro di persona seguiti da omicidio della vittima. Sempre presente in tutte le sessioni dell'Assise. I fascicoli studiati sillaba dopo sillaba, una precisione meticolosa con len-te microscopica. I suoi atti chiari, ricchi di richiami giurisprudenziali e dottrinari. All'avvocato Arcifa devo la stesura dei miei primissimi ricorsi in Cassazione dove, non so per quale motivo, era conosciuto col cognome ARCIFA! Un accentu-

fuori posto quasi a sottolinearne il carattere eccentrico e raffinato. Insomma, un avvocato vero e rispettato dalla Magistratura. Le sue discussioni: accerchiare l'antagonista, stringerlo in una morsa leale, senza scontri, rassicurare il Decidente. Una vera e propria scalata al fine di conquistare la vittoria. Zio Gino, un atleta della toga, col suo tocco di abiti sartoriali e cravatte d'alta classe. Quella classe elegante e innata. Auguri ricchi di riconoscenza e di amicizia.

**L'AVVOCATO
DI ACIREALE VERRÀ
FESTEGGIATO DOMAN
DAI COADICATANIA**

IL DUBBIO

**Girolamo Arcifa,
un secolo di vita
e 75 anni di professione**



Questo l'omaggio fatto dal Quotidiano Il Dubbi per i suoi 100 anni

Come eravamo

Ex Libris

di Valeria Novara

«Il bene di un libro sta nell'essere letto. Un libro è fatto di segni che parlano di altri segni, i quali a loro volta parlano delle cose. Senza un occhio che lo legga, un libro reca segni che non producono concetti, e quindi è muto»

Umberto Eco, *Il nome della Rosa*

40

Ogni qual volta si è parlato del patrimonio librario della biblioteca dell'Ordine degli avvocati di Catania, ci si è "limitati" a raccontare i volumi all'occorrenza selezionati, traendo da essi spunti di riflessione sull'evoluzione del diritto e sulla professione dell'avvocato, considerata la loro natura prevalentemente giuridica. Stavolta invece lo faremo con un approccio diverso, più tecnico, ovvero quello proprio delle scienze del libro (bibliografia, paleografia, archivistica etc.), alla ricerca proprio di "quei segni che parlano di altri segni".



CATALOGO DEL FONDO ANTICO
DELLA BIBLIOTECA DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
Scheda n. 45.
Illustrazione tra le pp. 192-193.

Il vecchio inventario, redatto probabilmente negli anni Settanta, ci dice che il fondo antico, che ricordiamo si ritiene donato dell'avvocato Mario Benenati, è composto da 304 volumi, di cui alcuni sono *cinquecentine*, altri invece riportano datazioni che vanno grosso modo dal 1600 al 1850. Una leggenda narra della presenza di un *incunabolo*, non ancora rinvenuto; un enigma questo, degno delle indagini di Guglielmo da Baskerville. Tranquillizziamo il lettore: ad oggi non risultano in biblioteca morti per avvelenamento.

La parte del fondo analizzato è composta da cento quarantatre volumi: lo studio ha riconosciuto fra di essi undici *cinquecentine*; sessantuno esemplari di edizioni del XVII secolo e settantuno esemplari di edizioni del XVIII secolo.

Partendo da un'attenta analisi degli esemplari sono state redatte, secondo lo standard ISBD(A)20 e le norme REICAT21, le descrizioni bibliografiche dei libri del fondo antico, con l'obiettivo di fornire le informazioni necessarie per identificare ciascun esemplare.

Dopo l'autore e il titolo, sono stati registrati il luogo di pubblicazione, il nome del tipografo, la data e il formato. Un'operazione non semplice quando si ha a che fare con volumi antichi che spesso e volentieri sono privi del frontespizio o dei dati essenziali relativi all'edizione. Segue una parte dedicata alla descrizione dell'esemplare, con la registrazione delle note di provenienza (*ex libris*, *ex dono*, timbri, eventuali sigilli e annotazioni personali riguardanti la vita dei possessori, firme, sigle e monogrammi), indispensabili per ricostruire "il viaggio" compiuto dal volume,

che è spesso oggetto di dispersione per vicende legate a vendite, donazioni, calamità naturali etc.

Il lavoro prosegue con la valutazione dello stato di conservazione degli esemplari, che in molti casi è, come si suol dire, "cattivo" e necessiterebbe di un intervento di restauro e di una successiva ricollocazione in luoghi e condizioni adeguati.

Durante l'osservazione dei volumi sono stati rinvenuti molti *inserti*: documenti firmati e datati, liste di creditori, appunti di studio, curiosi frammenti di carte manoscritte (a cui più in là verrà dedicato un articolo) e infine un gran numero sia di segni d'attenzione che di *maniculae* (una mano rappresentata chiusa e con l'indice verso la parte del testo interessata a sottolineare)

Circa le note di provenienza, su tredici dei volumi analizzati è presente il nome del *Convento di Santa Maria di Nuovaluce*, istituzione oggi quasi scomparsa dalla memoria collettiva.

Secondo la tradizione narrata da Vito Maria Amico, nel libro *Siciliae sacre*, il convento nacque nel luogo in cui nel 1169 alcuni superstiti del terremoto avrebbero trovato una miracolosa icona della Madonna in una grotta. Sul sito – nella zona dell'odierna Fossa della Creta – sorse una chiesa dedicata alla Madonna di Nuovaluce.

Alla fine del Trecento Artale I Alagona fece costruire accanto alla chiesa una Certosa; Re Federico IV poi concesse al nuovo monastero importanti privilegi. Tuttavia, nel 1378, gran parte dei certosini morì di malaria a causa dei torrenti vicini; lo scisma d'Occidente determinò poi la dispersione della comunità.



CATALOGO DEL FONDO ANTICO
DELLA BIBLIOTECA DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
Scheda n.16 v.1
Nota di possesso sul Convento
Santa Maria Nuovaluce di Catania

41

L'ex certosa fu poi affidata ai benedettini di Sant'Agata, sostenuti da Urbano VI, che la elevò ad Abbazia.

Nonostante qualche periodo di prosperità, l'abbazia conobbe secoli di difficoltà economiche. Nel 1623 essa venne aggregata al monastero di San Nicola l'Arena, ma già nel 1643 i monaci benedettini, a causa di un conflitto con l'abate card. Egidio Castillo Albornoz, furono costretti ad abbandonare l'abbazia, che passò nelle mani dei carmelitani scalzi. Nel 1651 anche i carmelitani abbandonarono l'edificio e subentrarono i frati agostiniani scalzi.

Nel 1802 l'ordine non riuscì più a garantire il culto e gli edifici furono poi usati dal Sovrano Ordine di Malta (1804-1826).

Con il regio decreto del 1866 l'ordine venne soppresso; l'anno successivo tutti i beni furono confiscati e ceduti all'ospedale Santa Marta. Il convento fu demolito nel 1926 e sostituito dall'Intendenza di Finanza.

42 Della sede originaria sopravvivono pochi resti ma a tali testimonianze materiali si aggiungono ora anche i tredici volumi con note di possesso del convento. Le note, spesso simili tra loro, permettono di datare parte dei libri al periodo degli agostiniani scalzi (metà XVII sec.).

Altre le note risultano interessanti, in particolare, si segnalano quelle di *Urzì*, presente in dieci volumi e in alcuni inserti. I nomi rilevati sono tre: *Giuseppe Catanese*, a volte indicato come *Joseph*, poi *Angelo* e *Vincenzo*. Probabilmente si tratta di una collezione passata di padre in figlio e gradualmente ampliata. La nota più interessante sulla famiglia *Urzì* la si trova nella edizione del secondo volume dell'*Opera*²⁷ di Publio Virgilio Marone, dove si annota: «*Ad uso e servizio Angelo Urzì comprato in Siracusa nella strada S. Maria.*»

Concludiamo questo articolo con l'augurio di poter riprendere a breve lo studio del fondo antico e il completamento del relativo catalogo. Nei prossimi appuntamenti di questa rubrica, non mancherà comunque l'occasione per raccontare qualche altra curiosità su questo prezioso patrimonio.

Si riportano di seguito alcune le schede descrittive di due volumi tratte dal catalogo e una scheda archivistica relativa ad un inserto.

[45] STRADA, Famiano

De bello Belgico decas secunda ab initio praefecturae Alexandri Farnesii Parmae Placentiaeque ducis... - [S.l. : s.n., 16--]. - folio.

Esemplare in discreto stato di conservazione, restaurato nel 2013. Mancano alcune pagine finali. Nota di possesso sul frontespizio: Ex libris [...]. Segnatura sul dorso: 2-G-14. Ritrovati tre inserti tra le carte. Legatura in pergamena

[16] CHIESA CATTOLICA

Ton hagion oikoumenikon synodon tes katholikes ekklēsias apanta Concilia generalia [...] Pleraqr Graece nunc primum prodeunt: omnia autem ex antiquis ... - Roma: Ex typographia Vaticana, 1608-1612. - v. : ill. ; folio.

v. 1. Esemplare in cattivo stato di conservazione, con coperta in pergamena parzialmente staccata dai piatti, numerose lacune e macchie di varia natura. Nota di possesso sul frontespizio: Convento di Santa Maria Nuovaluce di Catania dei frati scalzi di Sant'Agostino; altra nota manoscritta coperta da carta e resa illeggibile. Segnatura sul dorso: 2-G-2 (1). Legatura in pergamena.

REGISTRO ARCHIVISTICO


[OA/Biblioteca/Inserti/Busta 6/I.008]

1. Nota di crediti di [Di] Giacinto Di Mauro: debitore di Catania


Provenienza: donazione Avv. Mario Benenati



Registro archivistico
I.008



Registro archivistico
I.008



B U O N E F E S T E



ORDINE AVVOCATI CATANIA